
I doveri fondamentali del fedele: caratteristiche e inquadramento sistematico

The Fundamental Obligations of the Faithful: Features and Framework

RECIBIDO: 28 DE ENERO DE 2019 / ACEPTADO: 14 DE MARZO DE 2019

Massimo DEL POZZO

Professore Ordinario di Diritto Canonico Costituzionale
Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di Diritto Canonico. Roma
orcid 0000-0003-4816-1965
delpozzo@pusc.it

Resumen: La presente contribución examina el alcance de los deberes fundamentales de los fieles. Se parte del análisis de la doctrina canónica y del contenido de las disposiciones del Código para delinear las características de la figura: obligatoriedad jurídica, generalidad del deber y, sobre todo, carácter primario o fundamental de la exigencia. El intento de encuadrar esta obligatoriedad esencial se centra en los ámbitos litúrgico-caritativo, educativo-formativo y socio-participativo, resaltando los aspectos principales. La atención a los deberes es complementaria de los derechos, pero no puede entenderse como una limitación o restricción del justo reconocimiento de estos derechos.

Palabras clave: Deberes fundamentales de los fieles, Constitución de la Iglesia, Derechos de la Iglesia en cuanto institución.

Abstract: This paper explores the scope of the fundamental obligations of the faithful. The analysis reflects first on canonical doctrine and the provisions of the Code in defining the features of such obligations: the obligatory nature of the law, the general scope of duty and, above all, the primacy or fundamentality of an obligation as such. Our purpose is to classify this core sense of obligation in relation to the liturgical-charitable, educational-formativational and social-participatory fields, highlighting the main features in each area. This interpretation reads obligations as complementary to rights, and cannot be understood as a limitation or restriction on the fair recognition of such rights.

Keywords: Fundamental Obligations of the Faithful, Constitution of the Church, Rights of the Church as an Institution.

SUMARIO: 1. La “giusta” enfasi sulle spettanze del fedele? 2. L’attenzione dottrinale circa la doverosità fondamentale. 3. Una breve ricognizione codiciale. 4. Le caratteristiche essenziali dei doveri fondamentali. 4.1. *L’obbligatorietà giuridica*. 4.2. *La generalità del dovere*. 4.3. *La primarietà o fundamentalità*. 5. I principali ambiti di riscontro degli obblighi fondamentali. 5.1. *L’ambito liturgico-caritativo*. 5.2. *L’ambito educativo-formativo*. 5.3. *L’ambito socio-partecipativo*. 6. La composita strutturazione dello statuto fondamentale del fedele.

1. LA “GIUSTA” ENFASI SULLE SPETTANZE DEL FEDELE²

La letteratura canonistica contemporanea si è concentrata prevalentemente sulla figura dei *diritti dei fedeli*. L’innovatività della concezione degli *iura fidelium* ha giustificato infatti l’approfondimento soprattutto della portata creditoria e pretensiva dello statuto fondamentale del cristiano¹. Il principale elemento di maturazione e sviluppo dell’ecclesiologia conciliare d’altronde è rappresentato proprio dalla enucleazione e valorizzazione della *sfera attiva e partecipativa del popolo di Dio*. Gli studi e le ricerche specialistiche evidenziano pertanto specialmente i riconoscimenti e le spettanze dei *christifideles* nella comunione ecclesiale². Il riferimento all’aspetto attivo delle relazioni di giustizia tuttavia in genere non viene disgiunto da quello passivo. La caratterizzazione in molti casi è solo nominale o espressiva (l’esposizione dei diritti ricomprende di fatto anche i doveri)³. In ogni caso non è assente mai il

¹ Nella letteratura precedente, mancando una chiara nozione di fedele, il tema era stato poco affrontato e trattato.

² Cfr. ad es. AA. VV., *Les droits fondamentaux du chrétien dans l’Église et dans la société. Actes du IV. Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6/11-X-1980 – Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht – I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV. Congresso internazionale di Diritto canonico*, A. SCOLA – E. CORECCO – N. HERZOG (eds.), Éditions universitaires de Fribourg-Herder-A. Giuffrè, Fribourg-Freiburg im Breisgau-Milano 1981; AA. VV., *I diritti fondamentali del fedele. A vent’anni dalla promulgazione del Codice*, LEV, Città del Vaticano 2004; D. CENALMOR, *Los derechos fundamentales en el ámbito canónico. Origen y términos de la discusión*, *Fidelium Iura* 15 (2005) 11-32; C. M. FABRIS, *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, *Prawo Kanoniczne* 57 (2014) 3-36; G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell’ordinamento canonico*, A. Giuffrè, Milano 1985; J. OTADUY, *Derechos de los fieles (1980-2000)*, *Fidelium Iura* 10 (2000) 46-52; V. PARLATO, *I diritti dei fedeli nell’ordinamento canonico*, G. Giappichelli, Torino 1998. Per un inquadramento della letteratura canonistica sul tema: L. GBKA-BRÉDÉ, *La doctrine canonique sur les droits fondamentaux des fidèles et sur leur réception dans le Code de 1983*, EDUSC, Roma 2005.

³ In quasi tutti i casi i doveri sono trattati congiuntamente con i diritti, ciò si evince dalla stessa intitolazione dei contributi, cfr. ad es. G. FELICIANI, *I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione post-conciliare*, *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 255-272; ID., *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, in

riferimento alla situazione debitoria o obbligatoria⁴. Ci pare però che manchi una *trattazione specifica e organica dei doveri fondamentali*. La minor novità o rilevanza dei obblighi essenziali del cristiano fa comprendere magari la minor rilevanza scientifica, ma non autorizza a trascurare o marginalizzare troppo l'influsso dei doveri. La poca attenzione per le *obligationes fidelium* rischia altrimenti di falsare o sminuire la composita strutturazione dello statuto del fedele.

La divergente scelta o *ratio* adottata nella intitolazione della codificazione latina e orientale pone anzitutto un quesito di ordine concettuale, che non riteniamo del tutto secondario: l'anteposizione degli obblighi ai diritti è un residuo storico o una peculiarità dell'ordinamento canonico? L'opzione legislativa latina non è esente da una certa cautela o riserva nei confronti del riconoscimento delle spettanze dei fedeli⁵. Superato il problematico contesto storico di gestazione, sussistono incertezze e disparità d'opinione. Bisogna chiarire anzitutto che l'ordine e l'anteposizione nel binomio diritti-doveri non è decisivo o risolutorio da un punto di vista ermeneutico, è solo una "indicazione di percorso" o una manifestazione di sensibilità. Al di là dell'auto-revolezza e del significato dell'inversione successiva, la prima soluzione legislativa è stata sottolineata e difesa da diversi autori⁶. Un intento non troppo recondito è quello di marcare la peculiarità e specificità ordinamentale del modello canonico e lo spirito della comunione gerarchica. L'iniziale perplessità verso la "fondamentalità" di stampo civilistico sarebbe stata bilanciata dalla correzione formale (la soppressione del qualificativo *fondamentali*) e dall'alternativa impostazione canonica. In alcuni casi la notazione giunge a

A. LONGHITANO – G. FELICIANI – V. DE PAOLIS – L. GUTIERREZ – S. BERLINGÒ – S. PETTINATO, *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, EDB, Bologna 1989, 55-101; R. JACQUES, *The rights and obligations of the faithful: some historical considerations*, Forum 17 (2006) 77-97; F. MORRISSEY, *The Rights and Duties of the Faithful according to the Code of Canon Law*, Studies in Church Law 1 (2005) 25-48; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Wilson & Lafleur, Montreal 2011.

⁴ Il profilo gerarchico e comunitario si impongono nella comprensione del fenomeno giuridico ecclesiale.

⁵ La preoccupazione verso un atteggiamento rivendicativo e polemico emerse nei lavori codificatori ed è stata palesata in AA. VV., *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV. Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6/11-X-1980*. Cfr. J. OTADUY, *Derechos de los fieles (1980-2000)*, 52-57.

⁶ «Inoltre c'è da sottolineare che nella comunità ecclesiale i doveri sono preminenti rispetto ai diritti...» (I. SASSANELLI, *La Costituzione e il costituzionalismo nell'ordinamento canonico. Un confronto con gli ordinamenti civili*, Aracne, Canterano 2018, 92).

rappresentare un aspetto costitutivo generale dell'ermeneutica e della giuridicità ecclesiale anche a fronte dello smarrimento della cultura giuridica secolare: «“Directum” frente a “ius”: el derecho canónico como conjunto de deberes»⁷. Sta di fatto che i doveri appaiono come centrali e caratterizzanti nell'ordine sociale giusto del popolo di Dio. Nella Chiesa d'altronde non è concepibile una libertà senza responsabilità solidale e vincoli istituzionali⁸. L'incorporazione vitale con Cristo è fonte diretta di impegno ed esigenza verso i fratelli e l'autorità.

Va precisato subito che l'esplorazione dei doveri essenziali del cristiano non intende sovvertire l'impostazione del sistema ecclesiale a partire anzitutto dagli *iura fidelium*⁹. La dignità e libertà del fedele è il fulcro attorno a cui ruota tutto l'ordinamento canonico, anche per quanto riguarda la retta comprensione del profilo istituzionale. Riteniamo pertanto preferibile concettualmente la formulazione del codice orientale¹⁰. Come accaduto per la “fondamentalità”¹¹, pare d'altronde che anche per l'inversione logica “doveri-diritti” la resistenza o, forse, la prevenzione sia stata superata o, almeno, stemperata dal tempo¹². L'anteposizione dei diritti non solo si conforma meglio alla *cultura giuridica universale* ma sembra più in linea con l'*orientamento inclusivo e partecipativo* dei beni della comunione. Al di là della carente responsabilizzazione dei battezzati, il punto più critico nel perseguimento del bene comune ecclesiale resta probabilmente legato alla difficoltà di coniuga-

⁷ D. GARCÍA HERVÁS, «Deber», in DGDC, II, 884-885; cfr. anche, ID., *Del poder jurídico al deber socialmente exigible: hacia una concepción cristiana del derecho*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Atti del simposio internazionale di diritto canonico (19-24 aprile 1993)*, LEV, Città del Vaticano 1994, 119-127.

⁸ Cfr. P. MONETA, *La libertà del fedele tra responsabilità ed esigenze di comunione*, in *I diritti fondamentali del fedele*, cit., 209-210.

⁹ Cfr. M. DEL POZZO, *Lo statuto del fedele cardine del sistema ecclesiale*, *Ius Ecclesiae*, in corso di pubblicazione.

¹⁰ Tit. I. *De christidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus*, cann. 7-26 CCEO. La scelta (anteriorità dei diritti rispetto ai doveri) viene rispettata anche nell'impostazione delle condizioni canoniche.

¹¹ Cfr. M. DEL POZZO, *L'annosa questione della “fondamentalità” e la portata dei diritti dei fedeli*, *Ius Ecclesiae* 27 (2015) 295-315; J. LÓPEZ DE GOICOECHEA ZABALA, *¿Derechos fundamentales en la Iglesia?*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2016.

¹² In molti casi la dottrina è più propensa a seguire la scansione della scienza giuridica universale, cfr. ad es. C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, A. Giuffrè, Milano 2009, 205-228; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano 2003; S. GHERRO, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni). I. Diritto costituzionale*, CEDAM, Padova 2011, 263-276.

re l'esercizio della potestà ecclesiastica con il rispetto delle forme e dei valori giuridici¹³. L'esplicitazione prioritaria della titolarità delle situazioni giuridiche attive non appare pertanto demagogica o propagandistica ma rispondente alla logica del fenomeno giuridico anche nella Chiesa. I doveri fondamentali richiamano tuttavia il necessario riferimento alla comunione e alla sua strutturazione, che rappresentano una nota specifica e caratterizzante del modello canonico. La reciprocità diritti-doveri implica in pratica una sinergia e armonia. L'attenzione alla condizione c.d. passiva mira allora ad evitare impostazioni sfocate o unilaterali dello statuto del fedele e permette di recuperare il profilo solidale e comunitario attualmente spesso ignorato o trascurato nel cammino cristiano.

2. L'ATTENZIONE DOTTRINALE CIRCA LA DOVEROSITÀ FONDAMENTALE

La dottrina canonistica, come accennato, si è interessata più dei diritti che dei doveri fondamentali. Non ci risulta che esistono trattazioni o studi di taglio monografico esclusivi o troppo specifici sull'argomento. A parte gli scritti relativi alla configurazione o introduzione dei diritti dei fedeli, in genere anteriori alle codificazioni vigenti¹⁴, tuttavia non manca mai una considerazione del profilo obbligatorio dello statuto del cristiano. Le esposizioni, piuttosto numerose e spesso abbastanza analitiche e attente, della prima parte del *De populo Dei* contengono riferimenti espliciti e diretti ai vincoli comunionali e gerarchici dell'agire dei battezzati¹⁵. I commenti o le presentazioni delle disposizioni codiciali (ciò vale anche per i testi – la maggioranza – che seguono-

¹³ Il garantismo (il rispetto dei diritti) e la razionalità del potere sono gli obiettivi prioritari del costituzionalismo. La problematica "giustiziabilità" (la tutela dei diritti, si pensi soprattutto al settore penale o amministrativo) è spesso additata come un limite della giustizia nella Chiesa, cfr. G. PARISE, *Ecclesia speculum iustitiae. Considerazioni intorno al giudizio amministrativo canonico presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, Tabula fati, Chieti 2016; S. LOPPACHER, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al "delictum contra sextum cum minore" alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, EDUSC, Roma 2017, 331-370.

¹⁴ Cfr. ad es. Á. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Eunsa, Pamplona 1969; J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Derechos fundamentales y derecho públicos subjetivos en la Iglesia*, Eunsa, Pamplona 1971; J. F. KINNEY, *The juridic condition of the people of God. Their fundamental rights and obligations in the Church*, Officium Libri Catholici, Roma 1972; P. J. VILADRICH, *Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos*, Eunsa, Pamplona 1969.

¹⁵ Le esposizioni o i commenti in genere analizzano i singoli canoni, cfr. M. DEL POZZO, *La classificazione dei diritti fondamentali dei fedeli nella dottrina canonistica*, *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 540-541.

no un metodo esegetico nell'illustrazione della scienza costituzionale canonica) affrontano più o meno dettagliatamente i doveri di comunione, obbedienza, sostegno e corresponsabilità, ecc. Un limite, in parte congenito in un inquadramento fondamentale, è la genericità e indeterminatezza del riferimento alle diverse nozioni. In questo tipo di approccio non è troppo lontano il rischio dell'elaborazione di affermazioni o direttive di principio più che formulare esigenze concrete. La presentazione di una sorta di "contenitore senza contenuto" svislisce evidentemente il contributo del giurista. Il formalismo abbastanza diffuso e radicato nel costituzionalismo secolare non favorisce inoltre lo sviluppo di un metodo e di uno stile realmente alternativi.

In generale si nota una scarsa tematizzazione della questione della doverosità fondamentale e una penetrazione piuttosto vaga e incerta delle possibili fattispecie. La novità dello statuto del fedele determina d'altronde una comprensibile cautela espositiva ed il necessario ricorso alla delimitazione ermeneutica della figura¹⁶. Rispetto al catalogo normativo dei doveri fondamentali vigente si evidenzia la limitazione tecnica e concettuale della formulazione e della sistematica, la storicità e contingenza della comprensione ecclesiologica, il carattere non esaustivo e completo delle previsioni, il labile confine tra sfera morale e giuridica, ecc.¹⁷ Le note acquisite nella letteratura canonistica sono più negative e limitative che positive e definitorie. Il rilievo della matrice divina dello statuto del battezzato conduce alla constatazione dell'insufficienza e precarietà di ogni traduzione in termini normativi. Tale chiarimento pregiudiziale appare utile e significativo per evitare improprie pretese di spiegazione o sistemazione esaurienti, non risolve comunque il problema della determinazione della sostanza e del contenuto della doverosità essenziale del cristiano. Un discorso analogo riguarda in parte anche i diritti, ma le precisazioni e, soprattutto, le elencazioni, per quanto incomplete o lacunose, presentano mag-

¹⁶ La posizione abbastanza concorde della dottrina è che: «L'elenco presente in questa parte del CIC 1983 non è né tassativo né tantomeno esauriente degli obblighi e dei diritti dei *Christifideles*» (I. SASSANELLI, *La Costituzione e il costituzionalismo nell'ordinamento canonico*, cit., 93).

¹⁷ Riguardo ai *Limiti nella formalizzazione del catalogo nel codice*, G. Incitti ad es. individua: «1. La non esaustività [...] La non completezza [...] 2. La formulazione generica [...] 3. L'assenza di una specificità ecclesiale [...] 4. La non univoca terminologia utilizzata [...] 5. La ripetitività di alcune tematiche [...]» (*Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2007, 72-73). G. Feliciani, dal canto suo, osserva: «In particolare si è rilevato che le evidenti deficienze di carattere sistematico non consentivano di cogliere i criteri seguiti nella formulazione e si è pure osservato che gli obblighi morali risultavano talvolta confusi con quelli giuridici mentre i diritti dei battezzati non venivano sempre distinti da quelli umani» (*Il popolo di Dio*, Il Mulino, Bologna 1991, 24).

gior concretezza e specificazione¹⁸. Verrebbe da osservare (e non c'è da meravigliarsene) che attualmente le prerogative del fedele sembrano più chiare e determinate di quelle dell'Istituzione.

Puntualizzato con molta approssimazione il riscontro o, forse, l'impressione risultante dall'atteggiamento o dall'impostazione dottrinale prevalente, conviene esaminare però anche alcuni degli apporti speculativi forniti. Vale la pena soffermarsi anzitutto sulla *teorizzazione e giustificazione della priorità e prevalenza dei doveri rispetto ai diritti*. L'autore che con più fermezza e motivazione ha sostenuto questa tesi è probabilmente Corecco¹⁹. Sulla sua scia e alla luce della sistemazione codiciale latina parecchi hanno seguito e difeso questo orientamento²⁰. La precedenza non risponderebbe tanto alla scelta legislativa operata (in linea con l'accentuazione gerarchica e autoritaristica assunta dall'apparato ecclesiastico) quanto ad una precisa opzione critica: nello spirito diaconale e partecipativo della comunione ecclesiale la rivendicazione dei diritti è subordinata all'esecuzione degli obblighi. L'antiorità delle *obligationes fundamentales* deriverebbe da un criterio logico e ontologico. Almeno secondo l'argomentazione di Corecco nel piano logico la Chiesa precede il fedele; in quello ontologico l'orizzonte filosofico cede alla prospettiva teologica ed ecclesiologica prevalente. La questione speculativa di fondo meriterebbe un esame più approfondito, ci sembra comunque che l'indebita inversione rischia di perpetuare una prevalenza dell'Istituzione sulla persona e una miope percezione della dignità battesimale e dell'essenza stessa del diritto. L'opzione ontologica del realismo tomista, fondata sulla struttura intrinseca alla natura delle cose, è sufficiente a scongiurare le derive idealistico-razionalista e nominalista-volontarista spesso assunte dal costituzionalismo moderno²¹. Il "non

¹⁸ Al di là della maggior attenzione per il profilo attivo (cfr. *supra* nt. 2), normalmente le spettanze sono più facili da determinare degli obblighi.

¹⁹ Cfr. E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in ID., «*Aus et communio*». *Scritti di diritto canonico*, a cura di G. BORGONOVO – A. CATTANEO, I, Facoltà di Teologia di Lugano-Piemme, Lugano-Casale Monferrato 1997, 486-521, spec. 506-511 (VII. *La struttura della reciprocità dovere-diritto all'interno della comunità ecclesiale*).

²⁰ Cfr. ad es. G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., 72; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux*, cit., 61-64 (3. *Les devoirs avant les droits*); I. SASSANELLI, *La Costituzione e il costituzionalismo nell'ordinamento canonico*, cit., 92-93; P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013, 184.

²¹ Le categorie esposte (l'alternativa del realismo tomista all'impostazione idealista e volontarista) sono in buona parte utilizzate anche da Corecco (*Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, cit., 506-510), ma con conclusioni divergenti. Ci sembra utile perciò il rigore e la coerenza nell'impostazione giuridica evitando formule o etichette assertive.

conflittivismo” o la “non competitività strutturale” non è un’esclusiva o una peculiarità dell’ordinamento ecclesiale ma una proprietà della retta comprensione dei diritti fondamentali²². La precedenza della configurazione dei doveri rispetto alle pretese non sarebbe troppo lontana dall’impostazione del realismo classico²³, nelle menzionate sottolineature dottrinali però preoccupa soprattutto la resistenza al garantismo e la poca fiducia nei confronti dei fedeli: la subordinazione del governo al diritto non è un attentato alla comunione ma una misura di prudenza e un’affermazione di stima verso l’autorità²⁴. Nell’approccio realista la specularità o reciprocità tra diritti e doveri implica ad ogni modo che si individui e definisca attentamente la situazione correlativa per evitare genericità e astrattezze²⁵, operazione che sovente manca nell’invocazione dell’etereo spirito della comunione.

Al di là della presentazione delle statuizioni normative, qualche autore ha cercato di offrire una *sistemazione organica e sintetica della doverosità fondamentale*. In questa linea risulta particolarmente interessante il possibile *criterio di decodificazione sistematico proposto*. Il riferimento alla comunione è diffuso e abbastanza costante; il «*Vivere nella comunione*» è stato enucleato con particolare chiarezza e determinazione da Feliciani²⁶. Il concetto rappresenta il vero e unico impegno fondamentale (per quanto non sia ritenuto riducibile solo alla situazione obbligatoria), non è casuale che quest’Autore lo abbia espressamente anteposto al catalogo dei doveri e dei diritti: «Inoltre vivere nella comunione non è uno tra i tanti doveri e diritti che competono ai battezzati ma costituisce l’unico diritto-

²² La “non-competitività strutturale” è un’ulteriore espressione desunta dal saggio di Corecco (*Il catalogo dei doveri-diritti*, cit., 509-510); per il superamento di categorie improprie, cfr. anche J. CIANCIARDO, *El conflictivismo en los derechos fundamentales*, Eunsa, Pamplona 2000, il testo invita a superare i possibili contrasti in base ad una logica non dialettica ma organica e razionale del sistema giuridico.

²³ «La prima cosa che nasce sul piano delle relazioni umane, la prima cosa sul piano giuridico, è il dovere o debito; per questo la cosa è *diritto*, prima di tutto, perché è dovuta. E siccome gli altri gliela devono, il titolare del diritto può esigerla» (J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, A. Giuffrè, Milano 1990, 33).

²⁴ Spunti interessanti in questa linea si possono desumere anche da B. SERRA, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, G. Giappichelli, Torino 2018, 86-97 (6. *Il principio di legalità nel rapporto tra persona e diritto. La riconduzione del potere ai diritti e dei diritti alla dimensione di giustizia che li origina quale ratio essendi della legalità canonica*).

²⁵ L’evidente limite soggiacente alla concezione della *societas inaequalis* era di relegare il popolo cristiano (*plebs*) in una perenne condizione di minorità e subordinazione (*coetus oboediens et serviens*). Una considerazione eccessivamente elitaria o carismatica del potere non giova certo alla corresponsabilità e alla partecipazione sociale.

²⁶ *Il popolo di Dio*, cit., 21-23 (si tratta dell’intitolazione del § 6).

dovere veramente fondamentale in quanto riassume, sintetizza e qualifica tutti gli altri»²⁷. Nonostante le acute osservazioni svolte, la specificità dei contenuti sostanziali e delle forme di esercizio dello statuto del fedele non va troppo al di là dell'esame del testo legale. Incitti, dal canto suo, dopo aver analizzato la natura giuridica del binomio dovere-diritto fondamentale *in Ecclesia*, offre come *criterio sistematico: la santità*²⁸. L'argomentazione va oltre la semplice ricezione critica del can. 210²⁹ e accorpa tutto il catalogo nel dovere di una vita santa, nella titolarità della missione e nel rispetto della comunione gerarchica. Santità e missione rappresenterebbero le coordinate essenziali del quadro costituzionale³⁰. Moneta ritiene componenti essenziali della libertà del fedele (come sintesi della sua condizione fondamentale) la responsabilità e le esigenze di comunione³¹. Valdrini sembra propendere tra il criterio classico di Chiesa società e quello moderno di Chiesa comunione per l'adozione di un criterio alternativo e sintetico di *Chiesa società specifica*: «La particolarità della Chiesa rispetto alle comunità politiche non ha come conseguenza il concetto essenzialmente diverso e *sui generis* di diritti e doveri, ma identificarla come una società diversa essendo la sua natura e le sue finalità salvifiche ed escatologiche (*già e non ancora*)»³². L'A. comprende l'esercizio dei doveri e diritti tra il rispetto della comunione e l'attenzione al bene comune, evidenziando l'autolimitazione da parte dei fedeli e la limitazione da parte dell'autorità. Il concetto di autolimitazione elaborato ha poi un carattere ecclesiologico, istituzionale e giuridico³³.

I riferimenti si potrebbero chiaramente moltiplicare; le concettualizzazioni proposte individuano spunti sicuramente interessanti e stimolanti, non ci pare comunque che riescano a superare la sensazione di genericità e astrattezza già segnalata.

²⁷ *Ibid.*, 23.

²⁸ «4.3.1. Un criterio sintetico: la santità» (G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., 73-75), nell'esposizione precisa: «All'origine dei doveri e dei diritti fondamentali troviamo, pertanto, la santità come dono già relizzato in Cristo e come dovere di risposta del fedele» (74).

²⁹ A fronte dell'obiezione circa la valenza semplicemente morale del criterio, lo stesso A. afferma: «la chiamata universale alla santità comporta una dimensione giuridica, perché essa genera una relazione di giustizia o giuridica, con valenza intersoggettiva, con un contenuto esigibile secondo giustizia con effetti giuridici stabiliti nell'ordinamento» (75).

³⁰ Tale linee costruttive sono state seguite anche da altri, J. Horta Espinoza ad es. dà particolare rilievo alla comunione, santificazione e missione dei fedeli (*Una legge fatta a misura dell'uomo. Introduzione ai Libri I e II del Codice di diritto canonico*, Antonianum, Roma 2007, 110-111).

³¹ Cfr. *supra* nt. 8.

³² P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo*, cit., 184.

³³ Cfr. *ibid.*, 186-187.

3. UNA BREVE RICOGNIZIONE CODICIALE

L'enucleazione e la "decodificazione" della doverosità essenziale del cristiano non può prescindere dal *riscontro codiciale*. L'esame analitico dello statuto fondamentale (e in generale dell'intero apparato legale) chiaramente supera le possibilità di questo contributo, ci limitiamo pertanto ad alcune considerazioni riassuntive o, piuttosto, di cornice o di contorno. L'assenza di un preciso ordine o classificazione delle situazioni giuridiche, spesso rilevata³⁴, complica la percezione della razionalità del sistema, la ricostruzione della *mens Legislatoris* e il ruolo dell'interprete, ma non può sminuire il merito e la validità dello sforzo profuso³⁵. Nella presentazione legislativa non si rinviene un'organicità definita o un preciso piano costruttivo per quanto le disposizioni abbiano cercato di seguire una certa gradualità e scansione logica. Emerge *ictu oculi* comunque la prevalenza numerica dei diritti con la precedenza però di alcuni doveri³⁶. Il dato quantitativo perciò non rende probabilmente ragione della pregnanza e assorbenza degli obblighi.

Riguardo alla doverosità nello statuto del fedele, da un *punto di vista tecnico e formale* conviene accennare alla *collocazione dei canoni relativi ai doveri*, alle *limitazioni intrinseche dei diritti* e alla *formulazione adoperata*. I doveri più specifici e caratterizzanti si concentrano all'inizio e alla fine della trattazione del Titolo I³⁷. Premessa l'affermazione dell'uguaglianza, segue l'esplicitazione dei *quattro doveri principali* (comunione e diligenza, santità, missione e obbedienza); nella conclusione dello stesso Titolo c'è poi l'obbligo di sovvenire alle ne-

³⁴ Cfr. *supra* nt. 17. Osserva E. Molano: «Salvo en los cánones iniciales de este Título del CIC –los ya citados 208 a 211–, parece que el legislador no ha tenido un especial interés en establecer un orden entre estos cánones, y, desde luego, no ha echo ninguna *clasificación* de los mismos» (*Decreto constitucional canónico*, Eunsa, Pamplona 2013, 176).

³⁵ Il limite principale risiede nella mancata evidenziazione formale di rango costituzionale, è forse eccessiva ma sicuramente penetrante la conclusione di P. La Terra: «[...] il procedimento di formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli è strettamente legato al loro inserimento nel contesto appropriato di una Legge Fondamentale [...] Considerato ciò, l'attuale loro collocazione all'interno del CIC, per le motivazioni addotte in precedenza, è da ritenersi inadeguata ed inefficace, sia in riferimento alla loro natura e al loro valore, sia per i fini che essa si propone: è in fondo, come aver montato ed esposto un quadro di Caravaggio in una cornice a giorno...» (*Doveri-diritti fondamentali dei fedeli e Lex Ecclesiae fundamentalis. La formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli nei progetti di LEF fino al Codice di diritto canonico del 1983*, CLDI.BI., Ragusa 1995, 97).

³⁶ Per quanto il dato quantitativo non sia troppo rilevante, a prescindere dalla norma di chiusura (can. 223), a fronte dei 14 diritti si prevedono 9 obblighi (duplicando il disposto del can. 222 § 2 e considerando l'impostazione ambivalente dei cann. 211 e 212 § 3).

³⁷ Cfr. cann. 209, 210, 211, 212 § 1, 222.

cessità della Chiesa, di promuovere la giustizia sociale e di soccorrere i poveri, lo statuto si conclude poi con la connotazione dell'esercizio delle spettanze. Si tratta in pratica dell'avviamento e del coronamento dello statuto del *christifideles*. La sistemazione evidenzia l'importanza attribuitagli dal Codificatore. Occorre rilevare inoltre che non solo si danno alcune coincidenze o contiguità con i diritti³⁸, ma nella formalizzazione dei diritti sono comprese espressioni limitazioni o restrizioni obbligatorie³⁹. L'esercizio dei diritti viene inteso e regolamentato in un'ottica patentemente cooperativa⁴⁰. La sfera debitoria è più estesa delle, peraltro ampie, previsioni generali. Per quanto concerne le espressioni si riscontra una certa varietà semantica (*obligatione adstringitur, officia adimpleant, debent, officium habent, tenentur*). In alcuni casi si parla di obbligo, in altri si menziona un dovere, altrove si richiama l'espressione verbale imperativa. L'accezione più chiara e perentoria sembra indubbiamente "sono tenuti all'obbligo" (*obligatione tenentur*). Non riteniamo che alla varietà terminologica corrisponda una differenza di forza o cogenza, in una prescrizione normativa comunque una maggior nettezza e uniformità risulta apprezzabile.

Per quanto concerne l'aspetto sostanziale, i *nove riferimenti espliciti a situazioni debitorie* concernono la *comunione* e la *diligenza*, la *santificazione personale ed ecclesiale*, l'*evangelizzazione*, l'*obbedienza* e la *manifestazione del pensiero*, la *sovvenzione alle necessità ecclesiali*, la *promozione della giustizia sociale* e il *soccorso dei poveri*. A mo' di sintesi o coronamento si potrebbe inserire anche l'indiretto *dovere di perseguire il bene comune*. La determinazione del contenuto delle nozioni richiamate appare difficile e incerta. Da parte di molti tra l'al-

³⁸ Cfr. cann. 211 e 212.

³⁹ «Sotto questo profilo appare decisamente criticabile che nella enunciazione di specifici diritti siano frequentemente ripetuti limiti sostanziali e condizioni di esercizio che risultano già chiaramente da norme di carattere generale o dagli stessi principi basilari dell'ordinamento. Così avviene, ad esempio, a proposito della conformità alla dottrina della Chiesa, della salvaguardia dell'integrità della fede e della morale, dell'ossequio dovuto all'autorità ecclesiastica e al suo magistero, delle differenti modalità di esercizio richieste dalla diversità delle condizioni personali e dei ministeri interessati. Il costante richiamo a queste esigenze rivela nel legislatore il timore che il riconoscimento dei diritti dei battezzati possa essere male interpretato e consentire inaccettabili abusi. Anche se tale preoccupazione può essere comprensibile sul piano pastorale, la soluzione adottata non è certamente conforme alle regole di una corretta tecnica legislativa» (G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., 25).

⁴⁰ Il problema non è ovviamente l'ineccepibile logica collaborativa assunta, ma la "debolezza" dell'opportunità della relativa previsione (già desumibile da altre disposizioni). Una sorta di prevenzione negativa non agevola certo la formazione e l'emancipazione dei fedeli.

tro si dubita della reale giuridicità di talune indicazioni⁴¹. Ben più di clausole generali o aperte, le espressioni evocate (comunione, santità, missione) hanno una portata quasi assorbente o totalizzante dell'essere e dover essere del fedele. La dottrina peraltro ha spesso rilevato che le situazioni obbligatorie indicate hanno anche un contenuto pretensivo⁴². Come già ricordato, il valore più comunemente invocato e richiamato è quello della comunione⁴³. L'origine del can. 209 sul dovere di comunione fa comprendere come si tratti di un principio d'indirizzo o un parametro d'apertura (nella tecnica legislativa è rapportabile alle norme di chiusura o interpretative, sul modello della *suprema lex*)⁴⁴. L'onnicomprensività del criterio richiede una colorazione e specificazione ermeneutica e operativa⁴⁵. Nell'*intentio* del Legislatore si comprende che il fedele coopera fattivamente e responsabilmente alla missione ecclesiale.

La sfera dell'obbligatorietà essenziale non può chiaramente essere ristretta ai 16 canoni del *De obligationibus et iuribus omnium christifidelium*, richiede una valutazione completa del sistema canonico.

4. LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI DOVERI FONDAMENTALI

Per circoscrivere meglio la *figura dei doveri fondamentali* ci sembra che si possano agevolmente individuare *tre circoli o sfere di progressiva determinazione della nozione*: l'obbligatorietà giuridica, la generalità del dovere e la primarietà

⁴¹ Sono indicativi ad es. un paio di commenti di J. Hervada: «210 Il dovere qui enunciato non è un dovere giuridico più di quanto non lo esiga la giustizia legale...»; «211 Il diritto enunciato è, secondo quanto abbiamo visto, veramente giuridico: un diritto fondamentale. Di contro il dovere è morale; è giuridico unicamente il dovere dei genitori cristiani (così come dei tutori, dei padri, ecc.) di educare i propri figli nella fede» (*Commento cc. 210 e 211*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, ed. it. diretta da J. I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma 2013, 192). A proposito del can. 210 osserva G. Incitti: «Si tratta di uno di quei canoni che hanno suscitato le già menzionate riserve in merito alla specificità giuridica dell'obbligo in esso sancito, sostenendosi di poter semplicemente riscontrare un dovere di tipo morale. Al contrario la chiamata universale alla santità comporta una dimensione giuridica perché essa genera una relazione di giustizia o giuridica, con valenza intersoggettiva, con un contenuto esigibile secondo giustizia con effetti giuridici stabiliti dall'ordinamento» (*Il popolo di Dio*, cit., 74-75).

⁴² Cfr. ad es. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., 22.

⁴³ Riteniamo si tratti più di un valore che di un diritto in senso proprio.

⁴⁴ Assieme al can. 222 § 2, rappresenta l'unica disposizione dello statuto fondamentale introdotta *ex novo* rispetto al progetto della LEF.

⁴⁵ Cfr. in generale Á. MARZOA, *Comunión y derecho. Significación e implicaciones de ambos conceptos*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 1999; ID., *La "communio" como espacio de los derechos fundamentales*, *Fidelium Iura* 10 (2000) 247-180.

dell'impegno richiesto. Doveri non giuridici, doveri specifici e peculiari e doveri secondari o accessori non possono sicuramente essere ritenuti fondamentali.

4.1. *L'obbligatorietà giuridica*

La *prima connotazione essenziale* concerne la *natura giuridica dell'obbligo*. Lo spartiacque tra morale e diritto non è di facile delimitazione in ambito canonico. Nella giuridicità ecclesiale, proprio per la sua finalità escatologica e trascendente, sovente entra pure l'intenzione, l'intimità o addirittura la coscienza del soggetto agente⁴⁶. L'esemplarità o rettitudine morale della condotta in quanto tali, pur auspicabili e, in un certo senso, decisive per la testimonianza cristiana, non rientrano nel novero delle possibili esigenze. L'adempimento di ciò che è giusto per contro ha un necessario riscontro etico⁴⁷. Vale solo la pena di precisare che gran parte della vita virtuosa del popolo di Dio si svolge nella spontanea esecuzione del dovuto. La mancata conoscenza o avvedutezza della qualità della prestazione non cambia ovviamente il carattere dell'atto. Solo lì dove chiaramente vi sia esteriorità e alterità dell'attività (impregiudicata sempre la valutazione della disposizione soggettiva), l'agire può avere pure una valutazione sociale impegnativa, in tal senso il fedele coopera all'edificazione della Chiesa⁴⁸. Evitando il rischio di una sorta di "pangiuridismo"⁴⁹, per quanto andrebbe meglio circoscritto e precisato, non ci sembra si possa escludere in radice che il dovere di santità sia anche giuridico⁵⁰. Considerazioni analoghe possono valere per l'annuncio e l'apostolato. Bisogna comunque tener distinto, senza separare, ciò che è vincolante solo in coscienza da ciò che è obbligante secondo giustizia⁵¹. Spesso è la specificità della relazione interpersonale che determina e qualifica la logica e il contenuto delle situazioni (si pen-

⁴⁶ Si pensi soprattutto all'ambito sacramentale.

⁴⁷ La bontà morale in suo complesso non può prescindere dalla giustizia.

⁴⁸ Cfr. can. 204.

⁴⁹ Definiamo 'pangiuridismo' l'eccesso opposto rispetto all'antigiuridismo, piuttosto diffuso nella mentalità attuale, secondo cui tutta la socialità ecclesiale finirebbe coll'aver rilevanza *sub specie iusti*.

⁵⁰ In questa ottica la santificazione della Chiesa rilevarebbe ben più della santità personale. La relazione non riguarda la corrispondenza alla vocazione ma la responsabilità per la comune appartenenza salvifica. L'incorporazione al popolo di Dio fissa un criterio di riconoscimento e identità del fedele.

⁵¹ La coercitività o coattività (la soddisfazione autoritativa) non è un dato inderogabile del debito giuridico; cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, cit., 184-186.

si alla qualificazione tutoria genitoriale, istruttiva o pastorale⁵²), la portata debitoria perciò è valutabile appieno solo nella concretezza delle situazioni, ciò non toglie però la validità dell'affermazione generale.

4.2. *La generalità del dovere*

La *seconda condizione della doverosità fondamentale* è rappresentata dalla *generalità dell'imposizione*. L'obbligo deve presentarsi potenzialmente comune a tutti i battezzati. La circoscrizione dell'ipotesi ad una determinata categoria di fedeli esclude in principio l'individuazione di una situazione globale e complessiva⁵³. La generalità e comunione di un debito (fermo restando la sua vincolatività giuridica) peraltro non comporta automaticamente anche il riconoscimento della sua primarietà o capitalità⁵⁴. La necessaria universalità del dovere non significa che non sia soggetta a condizioni o restrizioni in ragione dell'indole stessa del vincolo (non della qualità della persona) e che magari in concreto riguardi un insieme molto limitato di fedeli. Abbiamo perciò parlato di "potenzialità" o tendenzialità ad indicare l'astratta e soprattutto indiscriminata capacità d'estensione. Anche gli ambiti della ministerialità o della partecipazione alla missione della Chiesa, che pure configurano aspetti assai rilevanti della vita sociale ecclesiale, di fatto risultano abbastanza ridotti e limitati numericamente a fronte della strutturazione gerarchica o del coinvolgimento popolare nella testimonianza della fede⁵⁵.

4.3. *La primarietà o fondamentalità*

La *caratteristica più importante e discriminante* è sicuramente la *fondamentalità*. La fondamentalità o primarietà individua infatti la nota risolutoria e sintetica della figura. La qualificazione corrisponde ad un giudizio o apprezza-

⁵² Cfr. ad es. cann. 226 § 2, 528, 867, 868 § 1, 872, 892.

⁵³ Come già notato, la formalizzazione codiciale dello statuto del laico presenta molta contiguità con quello del fedele.

⁵⁴ Il discorso può riguardare ad es. i c.d. precetti generali della Chiesa per cui si rinvia a M. DEL POZZO, *I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e valore pastorale*, A. Giuffrè, Milano 2018.

⁵⁵ Interessa evidenziare che qui la categoria della "ministerialità" non riguarda solo il sacro ministero dell'ordo (che rientrerebbe altrimenti nelle prerogative clericali) ma più in generale ogni servizio istituzionale nella Chiesa (molti dei quali sono riservati a chierici). Cfr. anche *I laici nella ministerialità della Chiesa. XXVI incontro di studio, Centro Dolomiti "Pio X" – Borca di Cadore (BL), 28 giugno – 3 luglio 1999*, GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), Glossa, Milano 2000.

mento di valore non privo di logica e di rigore⁵⁶. Il criterio selettivo può essere affidato ad un rilievo meramente formale o ad un parametro sostanziale⁵⁷. A prescindere dalla mancata formalizzazione costituzionale canonica, occorre sempre aver presente che in un'ottica giusrealista l'importanza della statuizione non deriva dalla formalità dell'affermazione ma dalla sostanzialità dell'attribuzione. Non è escluso neppure che anche nello stesso piano primario si possa rinvenire una progressione o graduazione⁵⁸. La compiuta configurazione richiede spesso una declinazione o articolazione⁵⁹. La priorità e precedenza denota evidentemente la supposizione dell'esistenza di una doverosità secondaria e derivata. Per un'elementare ragione di organicità nell'insieme del sistema canonico (ma la considerazione può valere a livello di teoria generale) gli obblighi e la disciplina secondari e accessori (ma non per questo trascurabili o poco rilevanti) appaiono numericamente o quantitativamente prevalenti. La connotazione non riguarda tanto l'importanza o l'incidenza soggettiva del debito quanto la *funzione strutturale o costitutiva per l'assetto complessivo*. La fundamentalità o nevralgicità denota appunto una visione architettonica e armonica (ponderata e ragionata) della giuridicità. L'insidia di una deriva idealistica o intellettualistica del sapere canonico è scongiurato comunque dall'inesorabile riferimento alla natura del bene. Il processo di semplificazione e riduzione porta al nucleo o alla base della spettanza. Fermo restando l'immediatezza di molte esigenze (si pensi in particolare alla non ingerenza nelle sfere di libertà), la graduazione qualificante indica il *passaggio finale o ultimo della prudenza giuridica* (non si può trovare alcun principio epistemico superiore⁶⁰). L'irrinunciabilità allora, che pure è una nota identificativa della figu-

⁵⁶ Solo il pregiudizio positivista attribuisce alle scienze dello spirito meno scientificità delle scienze naturali o empiriche.

⁵⁷ È interessante notare che anche nel costituzionalismo secolare, oltre alla costituzione materiale (cfr. C. MORTALI, *La costituzione in senso materiale*, A. Giuffrè, Milano 1940; ID., «Costituzione», in *Enciclopedia del Diritto*, XI, Milano 1962, 169-178) è emersa anche la nozione di costituzione vivente (cfr. ad es. G. ZAGREBELSKY, *La costituzione vivente*, Storia e memoria 15 [2006] 61-89).

⁵⁸ La giurisprudenza secolare ricorre alle categorie dei valori costituzionali prevalenti, inderogabili, essenziali, ecc. Espressioni che manifestano una graduazione o successione nella stessa architettura costituzionale.

⁵⁹ In ambito processuale ad es. giusto processo, diritto di difesa e principio di legalità manifestano una cascata successiva e scalare di spettanze.

⁶⁰ Nell'ambito ovviamente dello stesso livello conoscitivo, per la teoria dei livelli della conoscenza giuridica cfr. J. G. BUZZO SARLO, *La estructura del saber jurídico y su relevancia en el ámbito canónico*, EDUSC, Roma 2005; J. M. MARTÍNEZ DORAL, *La estructura del conocimiento jurídico*, Eunsa, Pamplona 1963; C. J. ERRÁZURIZ M., *Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario*, *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 562-573.

ra, non è tanto soggettiva (indisponibilità da parte del titolare) ma oggettiva (comune necessità identitaria)⁶¹. Il dover essere cristiano si riconosce insomma nella sua *essenza insopprimibile*.

5. I PRINCIPALI AMBITI DI RISCONTRO DEGLI OBBLIGHI FONDAMENTALI

Inquadrati gli elementi essenziali della figura, cerchiamo di procedere alla *concreta individuazione dei doveri fondamentali*. Ogni discorso teorico trova infatti un'inesorabile verifica o smentita nel piano sperimentale o operativo. L'operazione di declinazione o riscontro del paradigma concettuale è tuttavia ostica sia per l'assenza di una speculazione scientifica alternativa alla decifrazione del dato codiciale⁶² sia per la difficoltà di specificare idee o intuizioni astratte e abbastanza complesse. Abbiamo già chiarito che la generalità non significa genericità o indeterminatezza e che la primarietà, per contro, comporta una certa essenzialità e capacità di selezione e di sintesi⁶³; la sensazione d'insufficienza o approssimazione espositiva d'altronde è probabilmente congenita nella logica dell'impostazione costituzionale, almeno nello stato attuale della scienza canonica⁶⁴. Un mero catalogo o elenco di doveri non solo sarebbe sicuramente provvisorio e incompleto ma rischia di essere equivoco e fuorviante. Il dover essere cristiano non può essere ridotto all'adempimento del contenuto minimale di alcune prescrizioni, richiede la percezione della *responsabilità complessiva e solidale della salute del Corpo*. Preferiamo perciò delineare i principali ambiti o settori di riscontro della doverosità ed enucleare le necessarie esigenze di conformazione. In questa linea si sembra che l'esame sia rapportabile a *circoli o sfere di penetrazione o avvicinamento nel nucleo della comunione* non troppo lontani dai vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico⁶⁵. Se si vuole collegare l'ordine alla radicalità o incisività del patrimonio salvifico riteniamo tuttavia che nel centro della comunione ecclesiale convenga inserire la matrice sacramentale⁶⁶.

⁶¹ L'irrinunciabilità è una nota specificamente richiamata da J. Hervada a proposito delle caratteristiche dei diritti fondamentali, ritenuta scontata per i doveri (*Diritto costituzionale canonico*, A. Giuffrè, Milano 1989, 95-98).

⁶² Le proposte dottrinali elaborate (cfr. *supra* § 2) sono tentativi di spiegazione o illustrazione della disciplina vigente, più che ricostruzioni *de iure condendo*.

⁶³ Tra i due concetti non c'è contrasto o contraddizione logica.

⁶⁴ Cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, cit., 226-229.

⁶⁵ Cfr. can. 205.

⁶⁶ Il patrimonio liturgico-sacramentale informa e illumina tutto il resto.

5.1. *L'ambito liturgico-caritativo*

L'univoco *titolo* di attribuzione della condizione fondamentale è il battesimo e segnatamente il *carattere battesimale*⁶⁷. L'impressione o marchio di Dio (l'abilitazione soprannaturale) comporta la destinazione o *deputazione al culto divino*⁶⁸. Il popolo di Dio è quindi essenzialmente e radicalmente un *popolo sacerdotale* e la liturgia è la fonte e il culmine della vita e della missione della Chiesa⁶⁹. Non stupisce pertanto che l'ambito cultuale costituisca il fulcro dello statuto del cristiano e pertanto il cardine della doverosità essenziale dei battezzati. Il dovere principale è il riconoscimento del dono di grazia ricevuto e la crescita (intensiva ed estensiva) della carità. La celebrazione del mistero della salvezza è il luogo d'origine e sbocco dell'esistenza cristiana ed ha una dimensione sociale e obbligatoria⁷⁰. La giustizia nel culto non è allora una sovrastruttura o appendice tecnico-formale ma la dimostrazione più chiara dell'oggettività dei segni e dell'influenza decisiva dei fratelli. Il rispetto e il sostegno degli altri diviene una condizione necessaria (ma evidentemente non sufficiente) del corretto orientamento dei "veri adoratori"⁷¹.

Adombrato il rilievo del bene liturgico, l'estensione della relativa doverosità obbligatoria riguarda primariamente *tre sfere di garanzia*: 1) la considerazione e venerazione della dignità del sacro; 2) la partecipazione e osservanza del culto e 3) la disposizione e preparazione personale. Tali aspetti compendiano la composita strutturazione della relazione liturgica *sub specie iustitiae* e in parte si intrecciano e sovrappongono tra loro.

Occorre anzitutto osservare che la peculiarità del bene deriva dall'*intrinseca dignità del sacro*⁷². Il primo passaggio consiste nella *manifestazione es-*

⁶⁷ «Il carattere battesimale opera così nell'ordine soprannaturale come la natura nell'ambito naturale: è principio di azione della nuova creatura e, quindi fondamento e titolo dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal carattere battesimale. Quello, pertanto, che di giuridico possiede la condizione di fedele ha una chiara radice sacramentale» (J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, Ius Ecclesiae 17 [2005] 650).

⁶⁸ Cfr. *S. Th.*, III, q. 63, a. 3.

⁶⁹ Cfr. 1 Pt 2,9; SC 10.

⁷⁰ Cfr. J. GONZÁLEZ PADRÓS, *La dimensione sociale della liturgia*, in *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. BAURA – M. DEL POZZO, A. Giuffrè, Milano 2016, 2-28.

⁷¹ Cfr. Gv 4,23.

⁷² La dignità indica l'eccellenza dell'essere spirituale e personale (gli animali non hanno in senso proprio dignità), in questo contesto la nozione può tranquillamente essere riferita ai sacramenti in generale e al Sacramento per eccellenza (l'Eucaristia) verso cui converge tutto l'organismo sacramentale. Cfr. in generale *La tutela della dignità dell'uomo*, a cura di E. CECCHERINI, Editoriale scientifica, Napoli 2008; *La dignità*, a cura di M. NAPOLI, Vita e pensiero, Milano 2011.

teriore della stima e dell'apprezzamento nei confronti del patrimonio sacramentale. Nell'economia sacramentale è prioritario e indispensabile il riconoscimento e la tutela del valore del segno⁷³. Anche l'ossequio e l'omaggio non è un atto opportuno e conveniente ma un comportamento imposto e dovuto *ex natura rei*. Il disprezzo o lo spregio (formale e materiale) nei confronti della ricchezza celebrativa sicuramente attentano ai capisaldi della comunione⁷⁴, più difficile è determinare il margine della trascuratezza, negligenza o indifferenza colpevole. Il presente momento di ignoranza e sbandamento diffusi porta a non irrigidirsi o sdegnarsi inutilmente⁷⁵. La pregnanza e rilevanza del dovere di deferenza comporta comunque responsabilità e oneri formativi e pastorali seri. A monte di ogni prontuario comportamentale, interessa sottolineare l'*indisponibilità e intangibilità della sfera sacramentale*⁷⁶. L'onore divino (che poi è collegato inscindibilmente al bene dei fedeli) non può mai essere oggetto di manipolazione o contraffazione. Il contegno di *profonda riverenza e adeguata custodia* appare dunque come l'*esigenza basilare della comunione ecclesiastica* che accomuna ministri e popolo cristiano⁷⁷.

Il carattere battesimale implica la partecipazione al sacerdozio di Cristo. La potenza si realizza esplicitamente nell'azione sacra. Il culto però non comporta solo la facoltà di accesso e fruizione da parte del *christifidelis*, richiede anche un fattivo impegno di cooperazione e sostegno. Quest'obbligo deriva sia dall'accennata logica d'iniziazione, confermazione e manifestazione della *communio ecclesiastica* sia dal vincolo fraterno in concreto stabilito. La continuità ed estensione esistenziale dell'organismo sacramentale è iscritta nella *ratio*

⁷³ Il rispetto si collega all'efficacia e al beneficio dei mezzi della grazia.

⁷⁴ Cfr. anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de gravioribus delictis*, approvate dal Santo Padre il 21-V-2010 e promulgate dalla CDF con *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, 15-VII-2010, artt. 3-5.

⁷⁵ La comprensione e la tolleranza non possono portare però alla rinuncia e allo sconcolato cedimento operativo.

⁷⁶ Cfr. anche can. 841.

⁷⁷ «I sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza» (can. 840). La norma esplicita appunto il ruolo strutturante dei sacramenti: «ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et manifestandam summopere conferunt».

della *lex gratiae*⁷⁸. La “immaturità soprannaturale” del fedele (il mancato completamento dell’iniziazione cristiana), imputabile originariamente e principalmente ai genitori o agli agenti pastorali interessati, si concreta in una lesione o depauperamento dell’avviamento culturale. Il non prendere parte alla cerimonia prevista equivale pure ad un sottrarre una parte (soggettivamente non oggettivamente) alla celebrazione⁷⁹. La comunità ha un interesse diretto e qualificato alla sua identità e rappresentatività salvifica. Il contributo sociale dunque non è solo morale o esemplare ma materiale e sostanziale, arricchisce la comunione dei santi. Bisogna distinguere il campo liturgico da quello strettamente sacramentale. A parte il completamento dell’iniziazione cristiana e il contenuto del precetto pasquale (compendiando la Confessione e la Comunione annuale⁸⁰) normalmente la ricezione sacramentale, per un delicato rispetto della coscienza e sensibilità individuale, è rimessa alla libertà del fedele. Nella semplice assistenza o osservanza culturale esterna chiaramente ci sono meno vincoli e riserve. L’esercizio del culto si specifica nella previsione e regolamentazione autoritativa. I precetti generali della Chiesa si possono ritenere un’esplicitazione sintetica e minimale di doveri fondamentali. La prestazione celebrativa complessivamente intesa rientra nel contributo e concorso comune e imprescindibile.

Un’ulteriore settore della doverosità liturgica riguarda l’*attività dispositiva o formativa del fedele*. I sacramenti e in generale il culto non possono prescindere dalla fede e dalla disciplina della Chiesa. L’assimilazione richiesta è perciò profonda e incisiva. Come già precisato, non è esigibile secondo giustizia la pietà, la devozione o l’affetto, si può e deve richiedere però la consapevolezza, la preparazione e la perizia necessarie. La portata trascendente e soprannaturale dell’ordinamento canonico giustifica un simile ampliamento perfettivo della fattispecie celebrativa. La sfera interiore dell’intenzione e della disposizione assume rilievo solo in virtù del controllo e della verifica inter-soggettivi⁸¹. La situazione si configura soprattutto in termini pretensivi. Il di-

⁷⁸ La finalizzazione eucaristica dell’iniziazione richiede la sua realizzazione e pienezza nell’esistenza cristiana.

⁷⁹ La mancata partecipazione lede il mistero della comunione dei santi. Il diritto concerne logicamente solo l’esteriorità della relativa manifestazione in quanto dovuta.

⁸⁰ Cfr. J. DOHNALIK, *Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2015, 57-370.

⁸¹ Il principio *de internis Ecclesia non iudicat* trova un’applicazione generale.

ritto all'adeguata preparazione tuttavia non esclude uno specifico e autonomo grave dovere. L'onere deriva dalla personalità dell'iniziativa e dall'autenticità dell'azione. Se la costrizione o l'imposizione violano la libertà della coscienza, l'impreparazione e la superficialità banalizzano e svuotano la dignità del culto. Il rispetto del sacro si concreta pertanto in un preciso *dovere abilitativo e conformativo*. L'esperienza, la prova e l'allenamento sono condizioni della pastorale liturgica ed esigenze della motivazione e serietà dell'accesso.

I settori segnalati evidenziano che l'obbligatorietà (cronologicamente bisognerebbe invertire l'ordine di presentazione) è riconducibile a prima, durante e dopo l'azione culturale, copre insomma tutta l'esplicazione del massimo bene della comunione e coinvolge la fedeltà al piano divino, l'aspettativa dei fratelli e la rettitudine del singolo⁸². La doverosità fondamentale a ben vedere tutela l'*oggettività*, l'*interdipendenza* e la *personalità* della liturgia.

A livello sistematico ci piace *collegare intrinsecamente culto e carità*, senza dissociare il nucleo della missione della Chiesa. Il servizio della carità infatti presenta molte affinità e legami col mistero liturgico e l'ordine eucaristico⁸³. La *fraternità e solidarietà cristiana* si esprime essenzialmente nella *corresponsabilità* e nell'*aiuto reciproco*. I due poli manifestano tra l'altro l'interazione del vincolo istituzionale-corporativo e del concreto soccorso. In quest'area è particolarmente difficile individuare gli estremi della giustizia per l'influenza costitutiva e perfetta della gratuità e dell'altruismo; fermo restando l'aspirazione alla generosità e alla prodigalità, il *dovere giuridico fondamentale* indica il *necessario riconoscimento della comunanza e condivisione dei beni spirituali e materiali nel popolo di Dio*. Lo "spirito di Corpo" richiesto non disconosce ovviamente lo spazio di proprietà, libertà e iniziativa individuale o la priorità dell'assistenza familiare e la possibile concorrenza con l'impegno professionale e civile, ma esige un'adeguata considerazione delle necessità della Chiesa e del prossimo⁸⁴. Più della sovvenzione o del contributo conta il *coinvolgimento* o la *compartecipazione* dei fedeli. La concezione familiare della Chiesa può aiutare a comprendere l'incisività e portata dell'adesione di fede: la preoccupazione organizzativa e sociale non indica un apporto esterno (e magari residuale) ma la

⁸² Non significa logicamente che tutto sia primario e fondamentale, in buona parte si tratta di una regolamentazione secondaria o meramente disciplinare. Non riteniamo tuttavia si possa prescindere da questi tre riscontri garantistici.

⁸³ Cfr. BENEDETTO XVI, lett. enc. *Deus caritas est*, 25-XII-2005, n. 14; es. ap. *Sacramentum caritatis*, 22-II-2007, nn. 88-92.

⁸⁴ Tra i due termini non c'è contrasto ma continuità e convergenza.

consapevolezza dei bisogni e l'implicazione personale nella realizzazione della missione ecclesiale. La cooperazione tra l'altro non è limitata all'apporto economico ma si estende alla prestazione e disponibilità del soggetto. La discrezionalità o indeterminabilità quantitativa del soccorso ed il ricorso abituale alla liberalità e spontaneità dei fedeli, non significa che il supporto o l'aiuto non abbiano un carattere di obbligatorietà anche giuridica⁸⁵. Il sostegno all'Istituzione è la principale manifestazione della *diakonia*, non legittima però un atteggiamento di astensionismo o indifferenza nei confronti dei poveri e dei bisognosi. Ogni situazione di emergenza implicherebbe un doveroso soccorso di necessità. L'ordine stesso della carità e la limitazione delle risorse e disponibilità impedisce un intervento costante e perentorio, invita in molti casi a soluzioni più durature e strutturate, ma non può misconoscere o sminuire l'*effettiva prossimità e vicinanza dei cristiani*. L'opzione preferenziale per i poveri in pratica guida l'azione ecclesiale ma deve ispirare pure il comportamento personale dei cristiani⁸⁶. La "coerenza eucaristica" indica proprio la congruenza tra adorazione e cura del Corpo (reale e mistico) di Cristo⁸⁷.

5.2. *L'ambito educativo-formativo*

Il secondo macro-settore della doverosità fondamentale (nello sviluppo della vita di fede ha un posto prioritario⁸⁸) riguarda *l'aspetto dottrinale*, l'adesione al deposito della Rivelazione. Questo profilo non è spesso troppo sottolineato nella sua valenza obbligatoria ma appare decisivo per la radicazione e l'incremento della fede del popolo di Dio⁸⁹. La convocazione e l'aggregazione dei fedeli avviene attraverso i sacramenti e la parola di Dio. Lo stesso accoglimento del patrimonio sacramentale e l'assimilazione al mistero pasquale di Cristo non è concepibile senza l'annuncio e un'adeguata catechesi pre e soprattutto post-battesimale. Al di là del *kerigma*, la prepotente riscoperta del catecumen-

⁸⁵ Cfr. cann. 222 § 1 e 1260.

⁸⁶ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004, 97-99.

⁸⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, es. ap. *Sacramentum caritatis*, n. 83; FRANCESCO, *Messaggio per la I Giornata mondiale dei poveri*, 13-VI-2017, n. 3.

⁸⁸ Si può parlare di una priorità o precedenza della fede e di una preminenza della liturgia e della carità.

⁸⁹ Si dice spesso (a ragione!) che il vero nemico della religione non è l'ateismo, l'agnosticismo o l'indifferentismo ma l'ignoranza (*in primis* dei credenti). È ben noto e ancora attuale l'apforisma di Tertulliano: «simul desinunt ignorare, cessant et odisse» (*Apol.* 1.6).

to in questo momento della storia della Chiesa non è solo una dimostrazione dell'eterna vitalità dello Spirito ma un'esigenza di autenticità e verità esistenziale⁹⁰. Va da sé che la formazione richiesta non è solo razionale o intellettuale ma morale, liturgica, spirituale, ecc., riguarda la globalità della vita cristiana. La comunione si edifica proprio sul comune sentire e credere. Parliamo di 'ambito educativo-formativo' ad indicare l'onere di integrare, completare e perfezionare l'iniziazione cristiana in una prospettiva sintetica e complessiva. L'assoluta gratuità della salvezza non può essere avulsa infatti dal desiderio e dal concreto impegno per la preparazione e conformazione del battezzato.

La *parola di Dio* ha una *natura eminentemente comunionale* (esprime necessariamente la fede della Chiesa)⁹¹. Questa caratteristica determina nell'insegnamento una preoccupazione e vigilanza collettiva di cui tener doverosamente conto. Le funzioni relative al *munus docendi* infatti non sono necessariamente istituzionali (si pensi all'educazione cristiana dei figli o all'apostolato personale). In questa sede non interessa delineare le diverse situazioni di spettanza (individuale, collettiva e istituzionale) ma cercare di inquadrare unicamente i doveri che derivano dalla condizione di fedele, tali obblighi si articolano in debiti nei confronti dell'Istituzione o degli altri fedeli. Il rispetto del ruolo del magistero appare ad ogni modo centrale e determinante per assicurare l'effettiva condivisione e partecipazione della *lex credendi*⁹². Nell'esplorazione della doverosità essenziale ci sembra che un riferimento significativo sia rappresentato dalla ricostruzione di Errázuriz M. che ha esaminato con particolare attenzione il bene della parola in chiave fondamentale⁹³. Tale Autore scandisce i diritti e i doveri secondo la dinamica del bene considerato (ricezione, conservazione, approfondimento e diffusione), alle quattro situazioni evidenziate corrispondono altrettanti obblighi fondamentali⁹⁴. La sistemazione proposta

⁹⁰ Cfr. C. FLORISTÁN, *Il catecumenato*, Borla, Roma 1993; G. RUIZ PALACIOS, *El estatuto jurídico del catecúmeno en el contexto de la restauración contemporánea del catecumenado*, EDUSC, Roma 2014.

⁹¹ «Il bene comune della parola possiede una natura spiccatamente istituzionale e unitaria, nella misura in cui esso, insieme agli altri beni salvifici comunionali, configura la stessa identità dell'istituzione ecclesiale nella sua unicità» (C. J. ERRÁZURIZ M., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, EDUSC, Roma 2012, 47).

⁹² Cfr. *ibid.*, 48-62.

⁹³ Può essere utile richiamare anche C. J. ERRÁZURIZ M., *Il "munus docendi Ecclesiae": diritti e doveri dei fedeli*, A. Giuffrè, Milano 1991, oltre ai numerosi contributi più specifici.

⁹⁴ La diffusione darebbe luogo solo ad una capacità di collaborazione del fedele, mentre al «dovere giuridico fondamentale di conservare la parola di Dio (o dovere di comunione nella professione della fede)» si associa anche il «dovere giuridico fondamentale di obbedienza al magistero della Chiesa» (C. J. ERRÁZURIZ M., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale*, cit., 33-35).

sembra abbastanza convincente sia per l'approccio dichiaratamente realista sia per la stretta correlazione tra diritti e doveri e la opportuna distinzione rispetto ai doveri morali, preferiamo tuttavia concentrare l'attenzione su *tre aspetti* che permettono di decodificare la doverosità considerata: 1) *il dovere formativo del fedele*; 2) *la fedeltà al deposito della rivelazione*; 3) *l'obbligo di fornire l'educazione cristiana*. Si tratta in definitiva di determinare l'estensione dell'onere educativo diretto e indiretto. *L'obbedienza della fede* è l'univoca aspirazione che sintetizza l'atteggiamento del cristiano ma richiede un minimo di concettualizzazione ed esplicitazione.

In primo luogo emerge *l'obbligo dell'istruzione e conveniente preparazione del cristiano*. La ricezione del battesimo implica infatti l'onere della crescita e perfezionamento nel cammino di fede. L'autonoma decisione di aderire alla fede (per quanto nel battesimo degli infanti sia surrogatoria) determina il conseguente impegno del richiedente (o dei richiedenti) di completamento e sviluppo del significato del segno⁹⁵. La congruenza e coerenza intellettuale e comportamentale allora non solo non possono essere indebitamente dissociate e separate ma richiedono un costante e paziente lavoro di insegnamento e allenamento⁹⁶. L'attenzione e preoccupazione dei pastori o dell'autorità non oscurano o travalicano la priorità e preminenza del dovere formativo del diretto interessato. Il fedele in pratica non è un ricettore passivo e inerte della sollecitudine comunitaria e istituzionale ma il principale responsabile del proprio bagaglio di valori e di conoscenze. In merito emerge subito la differenza tra la posizione della persona umana e del *christifidelis*. Il dovere generale (morale) di ricercare e abbracciare la verità religiosa acquista una valenza giuridica nella misura in cui è suggellato da un preciso e consapevole atto di incorporazione⁹⁷. La condizione attiva dei fedeli si esprime nella effettiva capacità e iniziativa del soggetto. La modalità e le concrete forme di ammaestramento, in parte, sono mediate dalle scelte e dalla libertà del singolo⁹⁸. Il dovere non riguarda dunque solo l'istruzione iniziale e sacramentale ma il vincolo duraturo di coltivare e alimentare la

⁹⁵ La condizione della speranza di educazione cristiana fa comprendere la serietà dell'impegno (cfr. can. 868 § 1, n. 2).

⁹⁶ La storicità e dinamicità della condizione umana comporta un adeguamento e perfezionamento persistente.

⁹⁷ Cfr. cann. 748 § 1 (per ogni persona) e 217 e 229 § 1 (per i fedeli), si nota la diversa portata delle due fattispecie.

⁹⁸ La liberalità dell'ordinamento canonico spinge a rispettare la sensibilità e l'inclinazione individuale e ad evitare formalismi o imposizioni innessari. Non ha senso ad es. una sorta di esclusivismo parrocchiale o di rigida predeterminazione dei canali formativi.

fedele. Il *livello* deve inoltre essere proporzionato alle *attitudini* e alla *missione* di ciascuno⁹⁹. Fermo restando l'universale vocazione alla santità e all'apostolato e quindi la comunanza del compito basilare, l'inidoneità o l'impreparazione degli agenti ecclesiali non sono mai giustificabili ed esenti da colpa¹⁰⁰. L'ideale della formazione e dell'aggiornamento continuo e permanente (nell'ambito professionale) non può certo essere soddisfatto dalla sommarietà e puerilità dei rudimenti catechistici. *L'obbligo formativo* è insomma *personale, serio e duraturo*.

La *fedeltà al deposito della rivelazione* individua lo spirito e il contenuto della prestazione formativa ma assume uno *specifico significato obbligatorio* in ragione della *peculiare strutturazione dell'organismo ecclesiastico*. La perpetuazione del messaggio salvifico è legata strettamente alla conformità alla volontà fondata di Cristo¹⁰¹. La comunione gerarchica si manifesta principalmente nel magistero e nella giurisdizione che trovano un riscontro inequivoco e immediato nel bene della parola. Occorre precisare che il *rispetto della funzione di magistero* non risponde ad un'istanza di dominio e controllo autoritaristico ma ad un'*esigenza di oggettività e autenticità della conoscenza*¹⁰². La condivisione del patrimonio dottrinale è garantita proprio dalla univocità e genuinità veritativa dell'insegnamento della Chiesa (è interesse comune dei fedeli che sia preposta un'autorità qualificata e accreditata). *L'obbedienza e l'ossequio* richiesti al credente non costituiscono pertanto un atteggiamento formale ed esteriore ma un contegno sostanziale e profondo. La professione di fede rappresenta d'altronde l'asse portante della comunione e il limite estremo della preservazione dell'ordine della carità. La rottura o lesione deliberata e consapevole del vincolo dell'unità di fede giustifica non a caso le pene più gravi e dolorose per la società ecclesiastica. Anche i provvedimenti sanzionatori e disciplinari in materia manifestano la delicatezza e pregnanza della custodia del sacro deposito. Al di là della patente violazione, la lealtà, l'onestà e il rigore intellettuale

⁹⁹ Cfr. cann. 208, 229 § 1.

¹⁰⁰ Nell'insegnamento di S. Josemaría questa consapevolezza si esprime nella massima: "Per servire, servire" (cfr. E. BURKHART – J. LÓPEZ DÍAZ, *Vita quotidiana e santità nell'insegnamento di San Josemaría Escrivá. Studio di teologia spirituale*, II, LEV, Città del Vaticano 2018, 384-386).

¹⁰¹ La custodia nella storicità della condizione umana chiaramente implica anche l'aggiornamento e l'approfondimento.

¹⁰² Si pensi in particolare ai primi due presupposti indicati da Errázuriz: «Il primo presupposto dell'indole giuridica della parola è la sua *verità oggettiva*. [...] Il secondo presupposto della giuridicità della parola di Dio consiste nel fatto che essa è stata *affidata* alla Chiesa, anzitutto affinché la *custodisse*, conservandola nella sua *autenticità* e nella sua *integrità*. [...] Il terzo presupposto dell'indole giuridica della parola è la sua *destinazione universale*» (*La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale*, cit., 16-17).

integrano un requisito di ogni manifestazione del pensiero. L'obbedienza, come anticipato, non è meramente disciplinare ma organica e strutturale nella vita del fedele e del popolo di Dio. Il rispetto e la docilità chiaramente si affina e specifica nella ricerca e nell'approfondimento teologico¹⁰³. L'apertura e lo sviluppo della conoscenza che ispirano l'approccio scientifico non possono confondersi con l'opposizione, la polemica o la protesta nei confronti del magistero della Chiesa. Il dissenso e la contestazione, senza per questo negare in radice una facoltà di dibattito o di critica, rappresentano non di rado una negazione della correttezza e rettitudine del lavoro accademico¹⁰⁴. La fedeltà alla verità che salva in pratica guida e illumina tutto l'agire del credente (ricezione, confronto, approfondimento).

L'altro versante della doverosità inerente al *munus docendi* concerne il *provvedere all'adeguata formazione del fedele*. Oltre alla richiesta dell'impegno personale, vi è infatti uno *specifico obbligo di adoperarsi e curare l'istruzione religiosa altrui*. L'impronta altruistica e solidale del dovere non deve far perdere di vista il contenuto e la gravità dell'onere (corrisponde al diritto all'educazione cristiana, conformemente ai principi della libertà religiosa¹⁰⁵). Il compito educativo non è oltretutto semplicemente eventuale, vicario o suppletivo ma sicuro, proprio e autonomo¹⁰⁶. Non si tratta peraltro solo di un vincolo istituzionale di attenzione (fedele-Istituzione) ma anche e soprattutto di una relazione interpersonale di affidamento e servizio (fedele-fedele). La preoccupazione diffusa e generalizzata della comunità credente (il generico dovere apostolico¹⁰⁷) si concreta in virtù della particolare condizione, della situazione sociale o della preposizione ministeriale. Il *titolo del debito* è rappresentato quindi dalla *qualificazione familiare, sociale o pastorale dell'incarico*¹⁰⁸. Genitori, tutori, insegnanti, padrini, parroci, catechisti, ecc. non hanno un dovere solo mo-

¹⁰³ Cfr. can. 218. Per un inquadramento dottrinale cfr. G. COMOTTI, *Il canone 218 e la ricerca teologica: «iusta libertas» e «debitum obsequium»*, in R. BERTOLINO – S. GHERRO – G. LO CASTRO – G. GIAPPICHELLI (a cura di), *Diritto “per valori” e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, 231-249; J.-P. SCHOUPE, *Le droit d'opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques (cc. 212 et 218): nature et portée*, *Année canonique* 37 (1995) 155-184.

¹⁰⁴ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa?*, *Fidelium Iura* 3 (1993) 79-99; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa*, cit., 114-115.

¹⁰⁵ Cfr. M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, EDUSC, Roma 2018, 86-90.

¹⁰⁶ Il compito educativo possiede una sua necessità e inderogabilità (si pensi ad es. al ruolo familiare che ha pure una valenza potestativa e decisionale), per quanto si integri in maniera armonica e complementare con la responsabilità del soggetto.

¹⁰⁷ Cfr. can. 211.

¹⁰⁸ In quest'ambito si può cogliere la continuità e armonia tra l'ordine naturale e soprannaturale.

rale o ideale ma giuridico ed effettivo di integrare e completare la formazione cristiana dei fedeli. La cura e la sollecitudine non può limitarsi neppure all'assistenza o al controllo (cioè ad un ruolo passivo o inerte). Nel delicato aspetto della trasmissione della fede tra le generazioni il vero "dramma" attualmente deriva spesso dall'assenza o impreparazione delle figure genitoriali. La responsabilità dei genitori e, in generale, della famiglia è tra l'altro prioritaria, predominante e inderogabile¹⁰⁹. Si comprende in questa linea anche la necessità dell'integrazione tra esempio e dottrina, che peraltro trascende il mero contesto familiare (la coerenza esistenziale costituisce un inesorabile condizione di idoneità dell'educatore o, in caso di infungibilità, almeno di supporto e supplemento¹¹⁰). La *misura del dovere* si conforma anche in questo caso alle *condizioni* e alle *capacità* del *destinatario*, senza troppi sconti però sulla qualità e serietà (anche pedagogica e didattica) dell'insegnamento. L'evangelizzazione dunque è soprattutto una sfida esemplare ed educativa.

5.3. *L'ambito socio-partecipativo*

Il settore forse più ampio e vario della doverosità fondamentale riguarda la *complessiva partecipazione alla missione della Chiesa*. Alla convocazione attraverso la parola e i sacramenti segue appunto la *congregazione attraverso la carità*¹¹¹. Il rilievo *ad alios* nell'ambito della compagine salvifica si può rapportare infatti o all'*istituzionalità della Chiesa* o alla *fraternità cristiana*¹¹². I due profili

¹⁰⁹ «I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa» (can. 226 § 2).

¹¹⁰ Risulta illuminante la precisazione di R. Guardini: «L'educatore deve avere ben chiaro al riguardo che a incidere maggiormente non è ciò che dice, bensì ciò che egli stesso è e fa» (*Le età della vita. Loro significato educativo e morale*, Vita e pensiero, Milano 1992, 56-57). Riguardo alla disciplina ecclesiastica cfr. J. OTADUY, *El mandato de la autoridad eclesiástica para enseñar disciplinas teológicas*, *Folia Theologica et canonica* 25 (2014) 99-122.

¹¹¹ «La Chiesa-istituzione è la continuazione *storica* (nel tempo, come dimensione delle realtà create) dell'opera di Cristo, conformemente al suo duplice carattere: di azione salvifica per mezzo della parola di Dio (*convocatio*) e della grazia (sacramenti), e di riunione dei fedeli uniti nel corpo visibile di Cristo (*congregatio*). In virtù di questi due aspetti istituzionalizzati i fedeli si uniscono in un corpo sociale – che è l'aspetto esterno e storico della comunità dei discepoli uniti a Cristo come suo corpo –, e i mezzi di salvezza si perpetuano nel tempo» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 160).

¹¹² Solo in una relazione sociale si danno i presupposti della giuridicità. I due fronti segnalati in realtà non devono considerarsi divergenti e separati ma associati e giustapposti, corrispondono sostanzialmente alla sfera personale o istituzionale dell'agire del fedele. La stessa espressione 'comunione gerarchica' manifesta la composizione dei due aspetti.

segnalati invero non sono avulsi o estranei rispetto agli ambiti liturgico ed educativo esaminati (*supra* §§ 5.1 e 5.2), si intersecano e collegano intimamente con la distribuzione dei beni salvifici, possono tuttavia essere colti con un'autonoma valenza e consistenza¹¹³. Le relazioni col governo e con la comunità completano il quadro dell'azione ecclesiale del fedele e quindi della possibile doverosità. Occorre subito evidenziare che giurisdizione e fraternità non sono in conflitto o opposizione ma convergono nell'assicurare una comunità organica e coesa¹¹⁴. Concepire il governo ecclesiastico come una sovrastruttura autoritaristica o un apparato funzionale stravolge completamente il senso e l'ordine della carità. L'organizzazione è invece intrinseca e concorde con la testimonianza e la missione dei cristiani.

Preferiamo procedere, come per gli altri ambiti, più che ad un analitico catalogo o elencazione ad un'enucleazione tipologica e orientativa di esigenze fondamentali. Riguardo all'*istituzionalità* della Chiesa (all'azione pubblica e ufficiale dell'Istituzione) ci pare che si configurino prevalentemente due direttrici obbligatorie: l'una legata alla *partecipazione e collaborazione*, l'altra all'*osservanza e disciplina* dei fedeli. Per quanto concerne invece i rapporti sociali, al di là del servizio della carità già indicato (*supra* § 5.1), emerge lo spiccato riferimento al rispetto interpersonale.

La *partecipazione* indica l'*interesse* e la *fattiva cooperazione* dei fedeli alla vita del popolo di Dio. La passata (ma ancora radicata) accentuazione gerarcologica e autoritaristica della funzione pubblica stravolge il carattere popolare e comunitario della missione ecclesiale. La riscoperta della *condizione attiva* del *christifidelis* sollecitata dal Concilio ha potenzialità probabilmente ancor più pregnanti e rilevanti della stessa uguaglianza. Tali virtualità però possono ritenersi, in parte, ancora inesprese¹¹⁵. *Condivisione, presenza, e intervento* indicano ad ogni modo tre modalità successive e progressive di realizzazione dell'*actiosa participatio* che meritano una certa considerazione¹¹⁶. In molti casi a

¹¹³ La distinzione insomma è più concettuale e didattica che reale e operativa.

¹¹⁴ «Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino» (LG 8).

¹¹⁵ Cfr. J. HERVADA, *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2005, 227-230. La linea della sinodalità, senza cedere a improprie istanze democratizzanti, indica l'aspirazione al coinvolgimento dell'intero corpo sociale.

¹¹⁶ L'*actiosa participatio* è un cardine essenziale della riforma liturgica conciliare (cfr. SC 30-31) ma può trovare un riscontro più generale nella vita della Chiesa.

diritti o facoltà espressamente riconosciuti corrispondono specifici obblighi. Alle spettanze di informazione e comunicazione (sempre più avvertite e sentite nell'opinione pubblica) corrisponde allora *il dovere dei cristiani di far conoscere ed esporre all'autorità competente quanto influisca sul bene comune*. L'indifferenza o la trascuratezza di tanti possono essere fonte di grave confusione e disordine. La discrezione e la riservatezza non giustificano silenzi o mancanze di segnalazione¹¹⁷. La *presenza* implica la *doverosità del concorso*. La chiamata a svolgere incarichi o compiti determinati, fermo restando la discrezionalità e l'autonomia della valutazione di idoneità e capacità individuale, non rappresenta un semplice invito o un'opportunità gratificante, ma la segnalazione di un'esigenza e necessità pubblica. La collaborazione non risponde allora all'inclinazione e al desiderio del fedele ma all'incorporazione vitale e libera del cristiano in una realtà corporativa e solidale. Senza ignorare la delicatezza e complessità di ogni concreto giudizio, il limite del coinvolgimento deriva dall'impossibilità o difficoltà oggettiva. La frequente indisponibilità all'integrazione degli organismi di partecipazione o consultazione dei fedeli manifesta comunque una mancanza di maturità e sensibilità ecclesiale non priva di rilievo giuridico¹¹⁸. L'interesse per il bene comune, più che nell'informativa e nella disponibilità ad assumere compiti, si manifesta comunque nell'*iniziativa* e nell'*impulso* generalizzati e diffusi. Se appare deficitario il coinvolgimento organizzativo, preoccupa ancor più l'atteggiamento abulico e indolente nei confronti dell'impostazione della pastorale da parte di molti laici¹¹⁹. L'intraprendenza e il dinamismo non possono essere prescritti o imposti ma possono essere promossi e valorizzati (in tal senso rappresentano un dovere dell'Istituzione)¹²⁰. La spinta e l'apporto istituzionale del fedele costituisce normalmente una facoltà e una capacità, acquista tuttavia una dimensione obbligatoria nella misura in cui assume un carattere sussidiario e di supplenza¹²¹.

¹¹⁷ Questo dovere non riguarda solo la denuncia di abusi o scorrettezze ma anche le indicazioni o segnalazioni funzionali all'amministrazione e al buon governo. La portata dell'obbligo non è solo accusatoria o contestativa, per quanto questa possa avere una maggiore urgenza e rilevanza, ma ha anche un contenuto positivo, costruttivo e propositivo.

¹¹⁸ La frequente etichetta di "cattolico impegnato" non aiuta troppo la valorizzazione del fedele comune.

¹¹⁹ L'accentramento da parte dei pastori e il clericalismo è frutto non di rado della latitanza o dell'astensionismo dei fedeli laici.

¹²⁰ Bisogna avere sempre presente che la spontaneità e l'iniziativa del fedele riguardano in maniera prioritaria e predominante la sfera personale più che quella istituzionale.

¹²¹ Si pensi ad es. alle celebrazioni domenicali senza presbitero (cfr. can. 1248 § 2; M. RIVELLA, *Le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero*, Quaderni di diritto ecclesiale 7 [1994] 426-434).

Ogni intervento è vincolato chiaramente alla natura e allo spirito del servizio ecclesiale. Una situazione di necessità o di obiettiva sofferenza può parimenti rendere dovuta la proposta e il suggerimento.

Il *dovere più chiaro del fedele nell'ambito istituzionale* concerne comunque *l'obbedienza e l'osservanza giurisdizionale*. L'esercizio della potestà di governo reclama scrupolosa attenzione e piena conformità. In un'ottica realista conviene sottolineare che il debito non si limita al rispetto e all'ossequio formali ma richiede l'adempimento e l'ottemperanza sostanziale degli ordini e delle prescrizioni. Il limite alla vincolatività dei comandi autoritativi più che nella mera legittimità sta nella rispondenza ai criteri del buon governo¹²², che chiaramente deve presumersi. Un'erronea percezione del dover essere ecclesiale rischia di presentare l'obbedienza come opposta alla partecipazione e di evidenziarne solo la passività e negatività. La vera osservanza invero non solo esprime la fedeltà alla matrice cristologica della *potestas regiminis* ma richiede soprattutto l'adesione e l'operosità dell'agente¹²³. La disciplina è un'affermazione e una garanzia della libertà¹²⁴. L'ordine (anche quello della carità) e la pacifica convivenza non possono che reggersi sul rispetto dell'autorità. L'attività legislativa, amministrativa e giudiziaria nella Chiesa tra l'altro sono direttamente al servizio dei beni della comunione. La facoltà dei ricorsi o delle impugnazioni evidentemente non è una forma di contestazione o un attentato al prestigio degli organi ecclesiastici, ma un mezzo per assicurare e tutelare meglio la giustizia della giurisdizione¹²⁵. La partecipazione dei fedeli peraltro può (e in taluni casi deve¹²⁶) estendersi anche al procedimento amministrativo e

¹²² L'esigenza del buon governo è stata sottolineata a proposito dei principi del procedimento amministrativo: «La produzione degli atti amministrativi deve rispettare i principi del procedimento amministrativo: libero accesso al procedimento per coloro che sono coinvolti; riservatezza verso i terzi estranei al provvedimento; celerità nell'iter di formazione; certezza sugli effetti esecutivi; obiettività nell'esame; diligenza nel raccogliere informazioni; coerenza e solerzia nell'ordine degli atti procedurali; imparzialità di trattamento; esaustività e logicità delle argomentazioni; pubblicità e trasparenza per i provvedimenti di portata generale» (E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura di], *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Glossa, Milano 2017, 16).

¹²³ Cfr. C. BURKE, *Autorità & libertà nella Chiesa*, Ares, Milano 1989; S. MAGGIOLINI, *L'obbedienza nella Chiesa. Attualità di una virtù difficile*, Ares, Milano 1988.

¹²⁴ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, A. Giuffrè, Milano 2000, 193-200.

¹²⁵ L'esercizio del potere non cancella le garanzie e la facoltà di intervento dei fedeli.

¹²⁶ Per quanto ad es. sia tollerata la contumacia del convenuto, la partecipazione al processo non è solo una facoltà ma un dovere della parte per concorrere all'accertamento della verità (cfr. can. 1595 § 1).

giudiziario. L'orientamento veritativo o istituzionale che ispira tutto l'apparato ecclesiastico conferma anche l'esercizio del governo e impone precisi obblighi di lealtà, trasparenza e correttezza ai fedeli. Nella sfera in senso lato amministrativa si riscontra insomma una partecipazione o cooperazione degli amministrati *ex auctoritate* (non su iniziativa) dovuta e qualificata dall'adesione istituzionale.

Un'ulteriore campo d'impegno concerne l'atteggiarsi delle *relazioni mutue tra i fedeli*. La fraternità e la solidarietà chiaramente superano e trascendono la prospettiva della giustizia. I rapporti sociali tra cristiani tuttavia possiedono anche un'obbligatorietà giuridicamente vincolante nella misura in cui riflettono ed edificano la *communio fraterna*. I *doveri cristiani* non divergono sostanzialmente dai doveri semplicemente umani, comportano però un arricchimento e una determinazione contenutistica. Il rapporto tra fede e ragione d'altronde implica un processo di maturazione e purificazione delle categorie naturali¹²⁷. Non è possibile compiere un esame analitico e completo del settore, bastano alcuni *accenni a livello esemplificativo* al rispetto della buona fama, della coscienza e del pluralismo ideologico. Al di là delle evidenti manchevolezze e prevaricazioni della mentalità secolarizzata e della società della rivelazione sfacciata, la *tutela della riservatezza e della buona fama* si atteggiavano in maniera specifica e peculiare nella realtà ecclesiastica. La sensibilità cristiana è fonte infatti di particolare stima e riguardo per l'onorabilità della persona¹²⁸. Il riscontro dell'immagine divina non comporta solo un innalzamento, per così dire, qualitativo ed etico del dover essere ma una forma di "interfaccia" e comunicazione diversa. Il limite non sta nella verosimiglianza o decenza della presentazione della notizia ma nella effettiva utilità della rivelazione e soprattutto nella forma costruttiva dell'esposizione. Ogni informazione o commento peggiorativo o deteriore perciò viola la giustizia e attenta gravemente al tessuto ecclesiale¹²⁹. Il riguardo per l'altrui decoro e buona fama non sono indice di affettazione curiale ma di uno stile cristiano obbligatorio. I dati e, a maggior ragione, i giudizi personalissimi e sensibili vanno dunque circoscritti all'essenziale e custoditi. La portata spirituale e trascendente dell'ordinamen-

¹²⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, lett. enc. *Deus caritas est*, n. 28; GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Fides et ratio*, 14-IX-1998, nn. 36-48; *Fede e ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell'enciclica Fides et ratio*, a cura di A. PORRAS MIRÓN, ESC, Roma 2012.

¹²⁸ Cfr. ad es. Rm 12,10.

¹²⁹ L'insistenza di Papa Francesco sulla condanna delle "chiacchiere" denota la diffusione di questa piaga (da cui non è immune l'ambiente ecclesiale) nella mentalità e nel costume odierni.

to comporta anche lo speciale rilievo della *difesa della coscienza*. La delicatezza e il rispetto nei confronti del foro interno non è solo un “sacro vincolo” dei pastori ma un impegno di tutti i fedeli¹³⁰. L’obbligo del segreto e della discrezione circa l’intimità e l’interiorità vincola seriamente e giudiziosamente l’agire ecclesiale negli aspetti strutturali istituzionali e in quelli relazionali e interpersonali. La necessaria unità di fede e l’adesione sincera al Magistero non comportano un appiattimento o un’uniformità dei cristiani nelle opzioni temporali¹³¹. Il *pluralismo nelle questioni c.d. opinabili* ha un riscontro intersoggettivo obbligatorio nella misura in cui ispira la formazione e, più in generale, i rapporti tra fedeli. Pressioni o chiusure indebite nel campo politico, economico, culturale, ecc. ledono l’autonomia e maturità del popolo di Dio. Nella sfera sociale si tratta dunque di precisare e circostanziare bene i principi che guidano la convivenza cristiana.

6. LA COMPOSITA STRUTTURAZIONE DELLO STATUTO FONDAMENTALE DEL FEDELE

Tornando al punto di partenza dell’esplorazione, lo sbilanciamento sul fronte attivo o pretensivo della relazione giuridica merita probabilmente un certo riequilibrio o aggiustamento senza un’inversione o un completo cambio di prospettiva. L’accentuazione o l’enfasi sulla doverosità fondamentale e sulla divergenza concettuale rispetto ai principi del costituzionalismo secolare non ci pare troppo convincente e proficuo¹³². Resta valido invece il postulato epistemologico giusrealista di fondo secondo cui non si può comprendere appieno il significato dei diritti senza i corrispondenti doveri e viceversa. Lo sforzo di puntualizzare e concretizzare le esigenze dà inoltre consistenza al fenomeno giuridico, evitando inutili verbalismi, formalismi e logicismi. Il dettaglio e l’analisi di singoli aspetti o fattispecie richiede peraltro una maggior attenzione ermeneu-

¹³⁰ Il riferimento al sigillo sacramentale della Confessione è diretto ed esplicito (cfr. cann. 983-984), ma il dovere si estende a tutti gli agenti e gli ambiti dell’azione ecclesiale, si pensi in particolare all’orientamento della coscienza e all’accompagnamento spirituale.

¹³¹ «Benché il can. 227 includa la libertà nelle materie temporali tra i diritti dei laici, esso è un diritto di ogni fedele, anche di quelli consacrati e dei chierici, quante volte essi intervengano nelle questioni temporali» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 131).

¹³² Cfr. ad es. E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei Diritti Fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società. Aspetti metodologici della questione*, in *Les droits fondamentaux*, cit., 1207-1234; L. DALLA TORRE, *Diritti dell’uomo o diritti del cristiano?*, in *Les droits fondamentaux*, cit., 125-138; I. SASSANELLI, *La Costituzione e il costituzionalismo nell’ordinamento canonico*, cit., 90-93.

tica e prudentiale che esula dall'approccio general-costituzionalistico seguito. Un'ulteriore operazione culturale (rinviata ad altra sede) riguarda l'inquadramento sistematico e i profili strutturali degli obblighi essenziali. L'individuazione dei valori e criteri di fondo del sistema permette ad ogni modo di avere una mappa mentale in cui orientarsi, nell'attività operativa e interpretativa¹³³.

L'accentuazione gerarchica e potestativa dell'assetto canonico nell'ecclesiologia del secondo millennio (e postridentina in particolare) ha indotto a riscoprire e cercare di valorizzare la condizione attiva e i diritti del fedele, il processo di affinamento e maturazione non solo è soggetto a continue revisioni, ma non può considerarsi terminato nella sua gestazione¹³⁴. La formalizzazione, la procedimentalizzazione e il controllo del governo ecclesiastico restano probabilmente un limite e una sentita esigenza della razionalità del sistema ecclesiale¹³⁵. Nella contingenza attuale la crisi del principio di autorità e obbedienza tuttavia ha comportato pure un rilassamento del rispetto della disciplina ecclesiastica. Il senso del dovere e della responsabilità sociale paiono seriamente eclissati o offuscati nell'orizzonte assiologico del popolo di Dio. Il problema chiaramente supera l'aspetto giuridico, anche se non può essere completamente avulso dalla prevenzione e ostilità nei confronti del fattore giuridico¹³⁶. Una specifica attenzione e focalizzazione sulla tematica dei doveri fondamentali aiuta allora a comprendere l'esistenza di non trascurabili vincoli di solidarietà e partecipazione. L'incorporazione vitale a Cristo non è invero un fatto intimistico e solipsistico ma comporta l'aggregazione ad un popolo coeso e compatto e la cooperazione alla missione salvifica. Ignorare o sminuire la portata debitoria vuol dire mettere da parte l'alterità e pubblicità delle relazioni ecclesiali. La presa di coscienza degli obblighi, anche a monte dell'adempimento o conformità, è la garanzia dell'affidabilità del *christifidelis*. In questa linea lo stimolo alla riflessione critica può aiutare anche l'impostazione formativa della giurisdizione e della pastorale.

Abbiamo cercato di abbozzare una ricostruzione complessiva della doverosità fondamentale senza una pretesa di esaustività e completezza. L'indagine

¹³³ Per un approfondimento della prospettiva rinviamo a M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, cit., 60-63.

¹³⁴ Cfr. M. DEL POZZO, *La configurabilità di «nuovi» diritti fondamentali nella Chiesa del terzo millennio*, *Ius Canonicum* 55 (2015) 233-267.

¹³⁵ Cfr. I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Jovene, Napoli 2005, 355-493.

¹³⁶ Cfr. J. HERRANZ, *Crisi e rinnovamento del Diritto nella Chiesa*, in ID., *Giustizia e pastoraltà nella missione della Chiesa*, A. Giuffrè, Milano 2011, 95-104.

presenta quindi una congenita provvisorietà e precarietà cui si aggiunge l'estrema sinteticità dei passaggi argomentativi¹³⁷. Ci sembra interessante comunque avviare un tentativo di *ricostruire sinteticamente i doveri per valori o per principi* e spostare l'attenzione anche sul *profilo debitorio dello statuto del fedele*¹³⁸. Gli ambiti delineati presentano evidenti intrecci e sovrapposizioni e potrebbero essere modulati diversamente, il richiamo principale è rappresentato comunque dalla trama o traccia dell'analisi. L'intento del presente apporto è rappresentato dalla configurazione della categoria e dall'enucleazione delle possibili fattispecie, senza sconfinare in un approccio indebitamente catalogatorio o prontuaristico. I doveri fondamentali sono un genere aperto ed estensibile che non si presta ad un'enumerazione rigorosa. Il rischio opposto all'analiticità descrittiva è però la completa assenza di riscontri e applicazioni. La cultura e la conoscenza dei doveri giova invece al rispetto e alla pratica del dovuto. Le esigenze insopprimibili della comunione ecclesiale purtroppo sono spesso ignorate e trascurate dai fedeli e poco avvertite e richiamate dai pastori. Il deficit di giustizia si trasforma inesorabilmente in perdita di responsabilità e solidarietà nei rapporti ecclesiali¹³⁹.

La corrispondenza diritti-doveri implica il riscontro e la motivazione della situazione debitoria. Orbene, i doveri fondamentali non possono che collegarsi a diritti di altri fedeli o dell'Istituzione. La duplice dimensione dell'azione della Chiesa (personale e istituzionale) si riverbera anche a proposito degli obblighi essenziali. La scelta in merito alla presentazione della situazione giuridica in termini pretensivi o debitori riguarda la prevalenza o significatività del contenuto della prestazione nell'economia del rapporto. Poiché tuttavia al *centro del fenomeno giuridico ecclesiale* c'è sempre la *persona del fedele*¹⁴⁰, l'individuazione complessiva della condizione del fedele prevale sul criterio di catalogazione (dal lato attivo o da quello passivo)¹⁴¹. I doveri possono riferirsi esplicitamente ad altri fedeli (si pensi agli obblighi educativi o al

¹³⁷ Lo schema può facilmente sembrare troppo assertivo e apodittico.

¹³⁸ Si tratterebbe di un'impostazione speculare a C. M. FABRIS, *I diritti dei fedeli come espressione di valori*.

¹³⁹ L'approccio intimistico e individualistico alla fede, piuttosto diffuso, tradisce l'essenza del messaggio cristiano.

¹⁴⁰ Cfr. per un inquadramento generale della questione l'impostazione degli scritti di G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto, II. Persona e diritto nella Chiesa*, G. Giappichelli, Torino 2011.

¹⁴¹ Particolarmente illuminante risulta la composizione delle *condiciones* (*communio, libertatis, activa et subiectionis*) suggerita da Hervada (*Diritto costituzionale canonico*, cit., 110-138) e seguita da diversi altri.

soccorso dei poveri¹⁴²), il prototipo e la prevalenza della figura tuttavia consistono nel riferimento all'Istituzione o alla collettività. Gli obblighi dei fedeli corrispondono quindi quasi sempre a veri e propri *diritti della Chiesa*, altrove declinati o specificati¹⁴³. La titolarità delle spettanze correlative riguarda allora la realtà istituzionale del Corpo di Cristo. Il riferimento all'Istituzione non sottende comunque l'esclusione degli altri fedeli, implica al contrario la garanzia più ampia e piena possibile della condivisione del patrimonio ecclesiale¹⁴⁴. I *doveri fondamentali* in fin dei conti indicano il *giusto modo di rapportarsi con la comunità*.

La ricerca sulla doverosità fondamentale merita sicuramente ulteriore indagine e approfondimento proprio per evidenziare meglio la portata edificante e costruttiva della figura nell'ordinamento canonico¹⁴⁵. Gli obblighi sono infatti intrinseci e conformativi dell'appartenenza ecclesiale e contribuiscono ad illuminare tutto lo statuto del fedele.

¹⁴² Il § 2 del can. 222 non riguarderebbe specificamente la dignità soprannaturale del fedele ma l'agire della persona umana.

¹⁴³ Si pensi principalmente alla seconda parte del Libro II, ma anche al libro III. Non avrebbe senso d'altronde configurare autonomamente e sinteticamente una sorta di "statuto della Chiesa" (l'insieme di diritti e doveri che competono al soggetto trascendente e transpersonale collettivo).

¹⁴⁴ Il profilo istituzionale è sempre esponenziale e rappresentativo degli interessi dei fedeli.

¹⁴⁵ «La *doctrina canónica* está llamada ahora a seguir profundizando en la tarea de análisis y estudio de esas obligaciones y derechos. Esta tarea será de gran ayuda para los fieles, que irán formando su consciencia acerca de su estatuto jurídico en la Iglesia cada vez con más claridad; y será también de gran ayuda para las diversas instancias eclesíásticas llamadas a desarrollar normativamente y aplicar esos derechos y obligaciones de los fieles» (E. MOLANO, *Derecho constitucional canónico*, cit., 179).

Bibliografia

- AA. VV., *I diritti fondamentali del fedele. A vent'anni dalla promulgazione del Codice*, LEV, Città del Vaticano 2004.
- AA. VV., *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV. Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6/11-X-1980 – Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht – I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV. Congresso internazionale di Diritto canonico*, A. SCOLA – E. CORECCO – N. HERZOG (eds.), Éditions universitaires de Fribourg-Herder-A. Giuffrè, Fribourg-Freiburg im Breisgau-Milano 1981.
- BAURA, E., *Il “buon governo”: diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Glossa, Milano 2017, 3-30.
- BURKE C., *Autorità & libertà nella Chiesa*, Ares, Milano 1989.
- BURKHART, E. – LÓPEZ DÍAZ, J., *Vita quotidiana e santità nell'insegnamento di San Josemaría Escrivá. Studio di teologia spirituale*, II, LEV, Città del Vaticano 2018.
- BUZZO SARLO, J. G., *La estructura del saber jurídico y su relevancia en el ámbito canónico*, EDUSC, Roma 2005.
- CENALMOR, D., *Los derechos fundamentales en el ámbito canónico. Origen y términos de la discusión*, *Fidelium Iura* 15 (2005) 11-32.
- CIANCIARDO, J., *El conflictivismo en los derechos fundamentales*, Eunsa, Pamplona 2000.
- COMOTTI, G., *Il canone 218 e la ricerca teologica: «iusta libertas» e «debitum obsequium»*, in R. BERTOLINO – S. GHERRO – G. LO CASTRO (eds.), *Diritto “per valori” e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Giappichelli, Torino 1996, 231-249.
- CORECCO, E., *Considerazioni sul problema dei Diritti Fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società. Aspetti metodologici della questione*, in *Les droits fondamentaux...*, 1207-1234.
- , *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in ID., *«Ius et communio». Scritti di diritto canonico*, G. BORGONOVO – A. CATTANEO (eds.), I, Facoltà di Teologia di Lugano-Piemme, Lugano-Casale Monferrato 1997, 486-521.
- DALLA TORRE, L., *Diritti dell'uomo o diritti del cristiano?*, in *Les droits fondamentaux...*, 125-138.
- DEL PORTILLO, Á., *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Eunsa, Pamplona 1969.

- DEL POZZO, M., *I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e valore pastorale*, A. Giuffrè, Milano 2018.
- , *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, EDUSC, Roma 2018.
- , *L'annosa questione della "fondamentalità" e la portata dei diritti dei fedeli*, *Ius Ecclesiae* 27 (2015) 295-315.
- , *La configurabilità di «nuovi» diritti fondamentali nella Chiesa del terzo millennio*, *Ius Canonicum* 55 (2015) 233-267.
- , *La classificazione dei diritti fondamentali dei fedeli nella dottrina canonistica*, *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 540-541.
- , *Lo statuto del fedele cardine del sistema ecclesiale*, *Ius Ecclesiae*, in corso di pubblicazione.
- DOHNALIK, J., *Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2015.
- ERRÁZURIZ M., C. J., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, EDUSC, Roma 2012.
- , *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, A. Giuffrè, Milano 2009.
- , *Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario*, *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 562-573.
- , *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, A. Giuffrè, Milano 2000.
- , *Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa?*, *Fidelium Iura* 3 (1993) 79-99.
- , *Il "munus docendi Ecclesiae": diritti e doveri dei fedeli*, A. Giuffrè, Milano 1991.
- FABRIS, C. M., *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, *Prawo Kanoniczne* 57 (2014) 3-36.
- FELICIANI, G., *I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione postconciliare*, *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 255-272.
- , *Il popolo di Dio*, Il Mulino, Bologna 1991.
- , *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, in A. LONGHITANO – G. FELICIANI – V. DE PAOLIS – L. GUTIERREZ – S. BERLINGÒ – S. PETTINATO, *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, EDB, Bologna 1989, 55-101.
- FLORISTÁN, C., *Il catecumenato*, Borla, Roma 1993.
- FUMAGALLI CARULLI O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano 2003.

- GARCÍA HERVÁS, D., «Deber», in DGDC, II, 884-885.
- , *Del poder jurídico al deber socialmente exigible: hacia una concepción cristiana del derecho*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Atti del simposio internazionale di diritto canonico (19-24 aprile 1993)*, LEV, Città del Vaticano 1994, 119-127.
- GBAKA-BRÉDÉ, L., *La doctrine canonique sur les droits fondamentaux des fidèles et sur leur réception dans le Code de 1983*, EDUSC, Roma 2005.
- GHERRO, S., *Diritto canonico (nozioni e riflessioni). I. Diritto costituzionale*, CEDAM, Padova 2011.
- GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M., *Derechos fundamentales y derecho públicos subjetivos en la Iglesia*, Eunsa, Pamplona 1971.
- GONZÁLEZ PADRÓS, J., *La dimensione sociale della liturgia*, in E. BAURA – M. DEL POZZO (eds.), *Diritto e norma nella liturgia*, A. Giuffrè, Milano 2016, 2-28.
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I laici nella ministerialità della Chiesa. XXVI incontro di studio, Centro Dolomiti “Pio X” – Borca di Cadore (BL), 28 giugno – 3 luglio 1999*, Glossa, Milano 2000.
- GUARDINI, R., *Le età della vita. Loro significato educativo e morale*, Vita e pensiero, Milano 1992.
- HERRANZ, J., *Crisi e rinnovamento del Diritto nella Chiesa*, in ID., *Giustizia e pastorale nella missione della Chiesa*, A. Giuffrè, Milano 2011, 95-104.
- HERVADA, J., *Commento cc. 210 e 211*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, ed. it. diretta da J. I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma 2013, 192.
- , *Le radici sacramentali del diritto canonico*, *Ius Ecclesiae* 17 (2005) 629-658.
- , *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2005.
- , *Introduzione critica al diritto naturale*, A. Giuffrè, Milano 1990.
- , *Diritto costituzionale canonico*, A. Giuffrè, Milano 1989.
- HORTA ESPINOZA, J., *Una legge fatta a misura dell'uomo. Introduzione ai Libri I e II del Codice di diritto canonico*, Antonianum, Roma 2007.
- INCITTI, G., *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2007.
- JACQUES, R., *The rights and obligations of the faithful: some historical considerations*, *Forum* 17 (2006) 77-97.
- KINNEY, J. F., *The juridic condition of the people of God. Their fundamental rights and obligations in the Church*, Officium Libri Catholici, Roma 1972.

- LA TERRA, P., *Doveri-diritti fondamentali dei fedeli e Lex Ecclesiae fundamentalis. La formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli nei progetti di LEF fino al Codice di diritto canonico del 1983*, Cl.DI.BI., Ragusa 1995.
- LE TOURNEAU, D., *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Wilson & Lafleur, Montreal 2011.
- LO CASTRO, G., *Il mistero del diritto, II. Persona e diritto nella Chiesa*, G. Giapichelli, Torino 2011.
- , *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, A. Giuffrè, Milano 1985.
- LÓPEZ DE GOICOECHEA ZABALA, J., *¿Derechos fundamentales en la Iglesia?*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2016.
- LOPPACHER, S., *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al "delictum contra sextum cum minore" alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, EDUSC, Roma 2017.
- MAGGIOLINI, S., *L'obbedienza nella Chiesa. Attualità di una virtù difficile*, Ares, Milano 1988.
- MARTÍNEZ DORAL, J. M., *La estructura del conocimiento jurídico*, Eunsa, Pamplona 1963.
- MARZOA, Á., *La "communio" como espacio de los derechos fundamentales*, *Fidelium Iura* 10 (2000) 247-180.
- , *Comunión y derecho. Significación e implicaciones de ambos conceptos*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 1999.
- MOLANO, E., *Derecho constitucional canónico*, Eunsa, Pamplona 2013.
- MORRISEY, F., *The Rights and Duties of the Faithful according to the Code of Canon Law*, *Studies in Church Law* 1 (2005) 25-48.
- MORTATI, C., «Costituzione», in *Enciclopedia del Diritto*, XI, Milano 1962, 169-178.
- , *La costituzione in senso materiale*, A. Giuffrè, Milano 1940.
- OTADUY, JAV., *Derechos de los fieles (1980-2000)*, *Fidelium Iura* 10 (2000) 46-52.
- OTADUY, JOR., *El mandato de la autoridad eclesiástica para enseñar disciplinas teológicas*, *Folia Theologica et canonica* 25 (2014) 99-122.
- PARISE, G., *Ecclesia speculum iustitiae. Considerazioni intorno al giudizio amministrativo canonico presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, Tabula fati, Chieti 2016.
- PARLATO, V., *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, G. Giapichelli, Torino 1998.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004.

- PORRAS MIRÓN, A. (ed.), *Fede e ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell'enciclica Fides et ratio*, ESC, Roma 2012.
- RIVELLA, M., *Le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero*, Quaderni di diritto ecclesiale 7 (1994) 426-434.
- RUIZ PALACIOS, G., *El estatuto jurídico del catecúmeno en el contexto de la restauración contemporánea del catecumenado*, EDUSC, Roma 2014.
- SASSANELLI, I., *La Costituzione e il costituzionalismo nell'ordinamento canonico. Un confronto con gli ordinamenti civili*, Aracne, Canterano 2018.
- SCHOUPPE, J.-P., *Le droit d'opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques (cc. 212 et 218): nature et portée*, Année canonique 37 (1995) 155-184.
- SERRA, B., *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, G. Giapichelli, Torino 2018.
- VALDRINI, P., *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013.
- VILADRICH, P. J., *Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos*, Eunsa, Pamplona 1969.
- ZAGREBELSKY, G., *La costituzione vivente*, Storia e memoria 15 (2006) 61-89.
- ZUANAZZI, I., *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Jovene, Napoli 2005.